

REGIONE UMBRA REGIONALE
CONSIGLIO REGIONALE

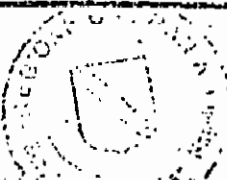
VISTO
N. 502 del 17.6.73
IL PRESIDENTE

STUDIO DI INGEGNERIA

ASERTA - via giambattista vico, 33

tel : 96057 CO
478901 NO
482574 NO

disegnatore : geom. valentino antonio	comune di ALVIGNANO	
	PROGRAMMA di FABBRICAZIONE	
	Regolamento edilizia	
data :	progettista <i>del. ing. [signature]</i> <i>approvato dal Consiglio N. 74 del 19/11/74</i> il segr. comunale <i>[signature]</i> il sindaco <i>[signature]</i>	
	REGIO. ... 5196 1.10.74	
	20.11.74	



Il C.R. Umbria ...
(Arch. Ing. Carlo C. ...)

I N D I C E

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO - PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE -
DIVISIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE IN ZONE - LOTTIZZAZIONI.

- Art. 1 - Contenuto del presente regolamento
- " 2 - Programma di fabbricazione
- " 3 - Divisione del territorio comunale in zone
- " 4 - Lottizzazione delle aree private

CAPO II COMMISSIONE COMUNALE D'INITIA

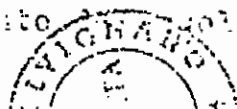
- Art. 5 - Composizione della Commissione
- " 6 - Attribuzioni
- " 7 - Riunioni della Commissione
- " 8 - Eventuali astensioni dei componenti dalle riunioni
- " 9 - Decadenza e sostituzione dei componenti elettivi
- " 10 - Motivazioni dei pareri - Notifica dei progetti
- " 11 - Processi verbali - Decisioni del Sindaco
- " 12 - Votazioni

Titolo II

PROGETTAZIONE DEI LAVORI E INSCRIZIONI DI OBBLIGO PER
DETERMINATE OPERE.

CAPO I - NORME TECNICHE GENERALI

- Art. 13 - Norme tecniche generali di buona costruzione.
- " 14 - Ricostruzioni e riparazioni di edifici
- " 15 - Altre prescrizioni di ordine generale
- " 16 - Opere riservate per parcheggi
- " 17 - Eventuale piano particolare relativo alle
costruzioni.



Handwritten signature and initials.

- 2
- Art. 18 - Fondazioni ed opere a contatto con il terreno, murature, impiego di materiali ricavati da demolizioni, coperture degli edifici con tegole o solai.
- " 19 - Dimensioni, pavimentazioni, cubatura, aperture, rivestimenti e coloritura delle pareti e del soffitto degli ambienti abitabili.
- " 20 - Porticati e marciapiedi
- " 21 - Costruzioni in legno

CAPO II - ALTEZZA MINIMA E MASSIMA DEI FABBRICATI E DEI PIANI.- DISTACCHI FRA I FABBRICATI.-

- Art. 22 - Altezza e distacchi
- " 23 - Misura delle altezze
- " 24 - Larghezza della strada e dello spazio pubblico
- " 25 - Altezza dei piani
- " 26 - Allineamento degli edifici in fregio a vie preesistenti
- " 27 - Sporti e balconi.

CAPO III - DISTACCHI E DENSITA' EDIFICIE

- Art. 28 - Rapporto di copertura
- " 29 - Indici di fabbricabilità
- " 30 - Edifici arretrati rispetto alla strada
- " 31 - Sistemazione dei fronti verso pubbliche strade
- " 32 - Sistemazione degli angoli rientranti
- " 33 - Spazi privati a confine di strade.

CAPO IV - AMMISSIONE DEI CORTILI, VESTIBOLI, SCALE, INIZIO DI ASCENSORI, ECC.

- Art. 34 - Cortili - Forzi di luce.
- " 35 - Vestiboli e scale - Ascensori.

CAPO V - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER DETERMINATE CATEGORIE (SCALINATE, MURI PAREGGIATI, TETTI,

125/1

ABBAINI, FUMAIUOLI, CONDUTTORE DI GAS, APPARECCHI DI RISCALDAMENTO, IMPIANTI IDRICI ANTI-INCENDI, ECC).

- Art. 36 - Sicurezza delle scalinate
- " 37 - Muri tagliafuoco
- " 38 - Tetti abbaini, ecc.
- " 39 - Condotte da fumo
- " 40 - Fumaioli industriali
- " 41 - Condotture per gas
- " 42 - Condotture elettriche.
- " 43 - Apparecchi da riscaldamento
- " 44 - Impianti idrici antincendi

CAPO VI - SPorgenze SULLE VIE E PIAZZE PUBBLICHE.

- " 45 - Gradini, paracarri ed altre sporgenze delle facciate con balconi, cornici, finestre, persiane, ecc.
- " 46 - Portoni, inferriate, lavande, insegne, vetrine, tende, ecc.
- " 47 - Pensiline, abbaini, ecc.
- " 48 - Cavalcavia, tubazioni d'acqua, condotti da fumo ecc.

CAPO VII - PRESCRIZIONI IGIENICO-EDILIZIE (COPERTURE DEGLI EDIFICI, TERRAZZE, SPANDITOI, SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE, SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE, TERRAZZE, FINESTRE DEGLI INTERRATI, LATRINE, POZZI NERI POZZI, VASCHE E CISTERNE, ECC.)

- Art. 49 - Copertura degli edifici, terrazze, lavatoi, spanditoi e smaltimento delle acque piovane.
- " 50 - Terracci.
- " 51 - Finestre nei locali interrati
- " 52 - Latrine interne
- " 53 - Latrine esterne

14 SINDACO
1/10/11

- Art. 54 - Pozzi neri
" 55 -- Pozzi, vasche e cisterne.

CAPO VIII - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER FABBRICATI DESTINATI A SPECIALI USI. -

- Art. 56 - Fabbricati industriali, commerciali, ecc.
" 57 - Costruzione di depositi e magazzini.
" 58 - Locali destinati ad alberghi, alloggi o ricovero temporaneo di persone.
" 59 - Fornaci per la cottura della calce

CAPO IX - ASPECTO E DECORO DEI FABBRICATI VISTI DAGLI SPAZI PUBBLICI. -

- Art. 60 - Estetica degli edifici.
" 61 - Intonacatura delle fabbriche
" 62 - Coloritura delle facciate
" 63 -- Decorazioni esterne
" 64 - Ornati ed infissi
" 65 - Insegne, tabelle, ecc
"65 Bis - Lucernari.

CAPO X NORME PARTICOLARI PER GLI EDIFICI DELLA ZONA RURALE. -

- Art. 66 - Osservanza del presente regolamento nella zona rurale.
" 67 - Altezza dei fabbricati e dei piani.
" 68 - Case rurali
" 69 - Sistemazione del terreno
" 70 - Mureture
" 71 - Cortili e servizi igienici
" 72 - Ambienti abitabili
" 73 - Impianti igienici, fognature e pozzi neri
" 74 - Ricoveri per gli animali
" 75 - Richiamo alle norme generali

IL SINDACO
[Signature]

TITOLO III

DOMANDE E RILASCIO DELLE LICENZE EDILIZIE

Art. 76 - Opere soggette ad autorizzazione

- " 77 - Manutenzioni e restauri
- " 78 - Riparazione di fabbricati minaccianti rovina
- " 79 - Utilizzazione delle fondazioni di edifici preesistenti
- " 80 - Aperture di nuove strade da parte di privati
- " 81 - Compilazione dei progetti e direzione dei lavori
- " 82 - Lavori che possono iniziarsi ed eseguirsi senza licenza
- " 83 - Richiesta della licenza e documenti relativi
- " 84 - Firma delle richieste e dei documenti allegati
- " 85 - Documentazioni per progetti di lottizzazioni
- " 86 - Deroghe alle norme del piano regolatore o programma di fabbricazione e del regolamento.
- " 87 - Rilascio o rifiuto della licenza edilizia. Pare-ri Organi competenti - Ricorsi degli interessati e dei cittadini.
- " 88 - Caratteri e validità delle licenze.

TITOLO IV

ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I - RESPONSABILITÀ PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CAPISALDI PER LE COSTRUZIONI LUNGO SPAZI PUBBLICI. -

- Art. 89 - Responsabilità della esecuzione dei lavori -
tabelle con le indicazioni relative ai cantieri
- " 90 - Opere in conglomerato cementizio
 - " 91 - Capisaldi per gli edifici a confine di pubbliche strade.

CAPO II - CAUTELE DA OSSERVARSI NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI.

- Art. 92 - Ordinanze del Sindaco per la demolizione
di opere pericolanti.
- " 93 - Sicurezza dei terzi.
 - " 94 - Occupazioni di zone stradali
 - " 95 - Recinzione dei cantieri
 - " 96 - Assiti
 - " 97 - Affissione sugli assiti
 - " 98 - Ponti di servizio in elevazione
 - " 99 - Rivestimento esterno dei ponti di servizio
 - " 100 - Demolizioni e materiali di risulta
 - " 101 - Cavamenti
 - " 102 - Interruzioni dei lavori

CAPO III - AFFOSIZIONE DEI NUMERI CIVICI, TABELLE,
MENSOLE, GANGI, OROLOGI ECC. , DA PARTE DEL COMUNE.

- " 103 - Numerazione civica
- " 104 - Domande dei proprietari dei fabbricati per la
numerazione civica e per il permesso di abi-
tabilità o di agibilità.
- " 105 - Appoggio agli edifici di tabelle, mensole,
gangi ecc., da parte del Comune.

TITOLO V

CONTROLLO DEI LAVORI ESEGUITI - LICENZE DI ABITABILITA'
E DI AGIBILITA' - CONTRAVVENZIONI.

- Art. 106 - Vigilanza sulle costruzioni e sui lavori in
genere - Ordini di sospensione e di demolizio-
ne .
- " 107 - Accesso sui lavori - comunicazioni del proprie-
tario all'Amministrazione Comunale.
 - " 108 - Deficienze riscontrate durante le visite
 - " 109 - Demolizione o rimozione di opere costruite su
suolo pubblico
 - " 110 - Rinvenimenti in occasione di demolizioni, sca-
vi, ecc.
 - " 111 - Licenza di abitabilità e di agibilità. *R. P. 24*

Art. 112 - Contravvenzioni

- " 113 - Perdita delle agevolazioni fiscali dei contributi e degli altri benefici da parte dei proprietari.
- " 114 - Trasformazione dei fabbricati e tolleranza nella applicazione delle norme generali.
- " 115 - Estetica dei fabbricati preesistenti
- " 116 - Igiene delle latrine, acquei ecc.
- " 117 - Richiamo a leggi e regolamenti
- " 118 - Entfata in vigore del presente Regolamento.

Handwritten signature

8

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

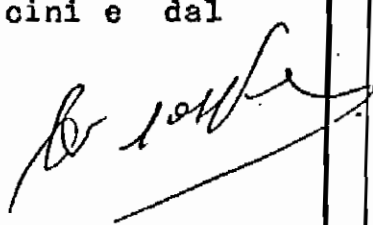
CAPO I°

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE-
DIVISIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE IN ZONE LOTTIZZA-
ZIONI.-

Art. 1

CONTENUTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento provvede a disciplinare, a norma delle leggi urbanistiche 17 agosto 1942, n° 1150 e 6 agosto 1967, n° 765, nonché a norma dei decreti interministeriali n° 1404 dello 1/4/960 e 1444 del 2/4/960 e in armonia con le disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1265, le seguenti materie, tenendo distinto il nucleo edilizio esistente da quello riguardante la zona di ampliamento e il restante territorio:

- 1) la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale;
 - 2) la presentazione delle domande di licenza di costruzione o di trasformazione di fabbricati e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e dislivello per le nuove costruzioni;
 - 3) la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore;
 - 4) l'altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone; nonché le densità edilizie;
 - 5) gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale.
- 

6) l'ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni;

7) le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;

8) l'aspetto dei fabbricati e il decoro dei servizi ed impianti che interessano l'estetica dell'edilizia urbana (tabelle stradali, mostre ed affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.);

9) le norme igieniche di particolare interesse edilizio;

10) le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri cittadini o lungo determinate vie e piazze;

11) la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste visibili;

12) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici;

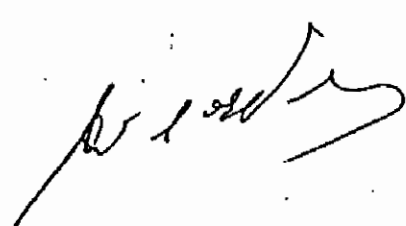
13) le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per la esecuzione delle opere edilizie, per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio, ecc.

14) la vigilanza sulla esecuzione dei lavori per assicurare l'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti.

Art. 2

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Fa parte integrante del presente Regolamento il Programma di Fabbricazione allegato, ai sensi dell'art. 34 della Legge Urbanistica vigente.



Art. 3

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento Edilizio, il territorio del Comune è diviso in zone omogenee.

Dette zone, le quali sono indicate con tratteggi diversi nell'allegato Programma di Fabbricazione, rappresentato su elaborati in scala 1:2000 del territorio comunale, riguardano i nuclei abitati di pregio ambientale, zone omogenee di tipo A; la residenziale del centro, omogenea tipo B; la residenziale di espansione, zone omogenee del tipo C₁ e C₂; la industriale esistente, omogenea tipo D; l'agricola, omogenea tipo E; il verde di rispetto cimiteriale; il verde vincolato; il verde attrezzato (per la edilizia scolastica, parchi, svago e edilizia di interesse collettivo).

NUCLEI ABITATI DI INTERESSE AMBIENTALE

ZONA OMOGENEA A

E' indicata sulle planimetrie in scala 1:2000 con linee di spessore 0,16 mm; formanti un reticolo di quadrati di lato 2 mm che si intersecano a 45°.

Detta zona interessa i nuclei abitati delle località San Mauro, Piazza, San Nicola, nel centro abitato di Alvingnano ed il nucleo della frazione Marcianofreddo, tutti di pregio ambientale.

In essa è da applicarsi la seguente normativa urbanistica, sia nel caso di risanamento urbanistico che per le trasformazioni e nuove costruzioni:

i) per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zone e fondiari non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico, artistico o ambientale; per le eventuali nuove costruzioni ~~ammesse~~, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso i 3,00 mc/mq;

IL SINDACO
[Firma]

2) per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture; per le eventuali trasformazioni o ~~nuove costruzioni che risultino ammissibili~~, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di pregio ambientale storico;

3) per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

ZONA RESIDENZIALE URBANA

OMOGENEA B

È indicata nelle planimetrie in scala 1:2000 del Programma di Fabbricazione con righe da 0,3 mm di spessore, a 45°, a distanza di 2.00 mm.

Rappresenta il centro abitato e la zona di integrazione di esso.

~~Nella linea generale, comprende una fascia, larga in media 200 metri, a cavallo della strada Statale che attraversa il centro abitato, nonché i costoni dei nuclei abitati San Mauro, San Nicola, Piazza e Marcianofreddo.~~

~~Inoltre i centri abitati di Angelilli e Ragnano.~~ In detta zona, nella quale sono ammesse le sostituzioni edilizie, le costruzioni sono vincolate al rispetto della seguente normativa urbanistica:

INDICE DI FABBRICABILITÀ (Volume edificabile: superficie disponibile del lotto), massimo 3,00 mc/mq;

NUMERO MASSIMO DI PIANI FUORI TERRA: due oltre il piano rialzato;

ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI: ml. 10,80;

IL SINDACO
[Firma]

ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI RIFERITA ALLA STRADA O SPAZIO PUBBLICO ANTISTANTE: 1,5 volte la larghezza della strada o dello spazio pubblico antistante;

DISTACCO MINIMO dei fabbricati dalla strada Statale e dalle strade provinciali: ml 5.00; dalle strade Comunali o di lottizzazione ml 5.00 dall'as e viario;

E' concesso la costruzione a filo di strada nel caso che esistesse un chiaro allineamento di fabbricati sullo stesso filo stradale, tale da costituire una caratteristica ambientale della strada stessa.

La predetta concessione si riferisce anche alle sopraelevazioni, fermo restando, però, il rispetto che l'altezza non superi 1,5 volte la larghezza della strada.

DISTACCO MINIMO ASSOLUTO tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti ml 10.00;

DISTACCO MINIMO dei nuovi fabbricati dai confini laterali di proprietà dovrà essere nullo (fabbricazione continua) oppure eguale o superiore a ml 5.00 (fabbricazione discontinua);

ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE:

ORGANICA TIPO C₁

Indicata nelle planimetrie in scala 1: 500 del territorio Comunale con un reticolato di linee di spessore 0,5 mm, formanti quadratini di dimensioni (due x due) mq.

Comprende una fascia di immediata espansione del centro abitato, posta quasi interamente a valle della Statale, tra questa e la ferrovia alifana, nonché alcune aree a valle della stessa ferrovia.

In essa è prevista la seguente normativa urbanistica di attuazione:

- DENSITA' TERRITORIALE o indice di fabbricabilità territoriale (rapporto fra il volume realizzabile e la superfi-



[Handwritten signature and date]
12/10/2009

cie dell'intera zona): 1,50 mc/mq

- DENSITA' EDILIZIA o indice di fabbricabilità fondiaria (rapporto tra volume realizzabile nella zona e superficie del lotto edificabile): 2,5 mc/mq

- RAPPORTO DI COERENZA: (superficie coperta: superficie edificabile del lotto) max 0,40 mq/mq

- ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI: ml 10,80, pari a due piani oltre il piano rialzato;

Le distanze massime tra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di ml 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7,00: ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7,00 e ml 15,00;

- E' ALLINEA' PARALLELA, tra pareti finestrate di edifici contigui, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque minimo ml 10,00; la norma si applica anche quando una sola parete dia finestrate, qualora gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo superiore a ml 1,00. IL DISTACCO MINIMO dei nuovi fabbricati dai confini laterali di proprietà dovrà essere nullo (fabbricazione continua) oppure minimo ml 5,00 (fabbricazione discontinua) e comunque non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato a costruire.

Sono, infatti ammesse le costruzioni a confine di pareti cieche di fabbricati.

ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE

OMOGENEA DEL TIPO C₂

Comprende, nelle sue linee generali, l'espansione dell'abitato a monte della Strada Statale. E' rappresentata nelle planimetrie in scala 1:20000 del territorio da due



[Handwritten signature]

tratteggi incrociati a 45° di linee di spessore 0,5 mm e 0,8 mm.

Quivi vige la seguente normativa urbanistica:

- DENSITA' TERRITORIALE: max 0,80 mc/mq;
- RATIO DI COBERTURA: max 0,40 mq/mq
- DENSITA' FONDIARIA: max 1,50 mc/mq
- ALTEZZA MAX DEGLI EDIFICI fuori terra: 7,50 ml.
pari ad un piano terra e un piano rialzato.
- DISTACCO MINIMO dai confini laterali di proprietà: ml 5.00
- DISTACCO MINIMO tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: ml 10.00
- DISTACCO MINIMO tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con conclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti). debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di ml 3.00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7.00; ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7.00 e ml 10.00.

E' prescritto, in ogni caso: il distacco minimo di ml 30.00 delle costruzioni dalla Strada Statale. - il distacco minimo di ml 20,00 delle costruzioni dalla strada San Mauro e Valle - il distacco minimo di ml 10,00 delle costruzioni a monte della strada che collega Via Regina Margherita con la piazza in località San Pietro.

- Non sono ammesse le costruzioni a confine

ZONA INDUSTRIALE

COBERTURA DEL TIPO D

Si riferisce al complesso industriale esistente - Spa Moccia - Sono consentiti ampliamenti negli stretti limiti necessari occorrenti per assicurarne la funzionalità, sempre che il complesso dei manufatti esistenti e di ampliamento non superi il rapporto di copertura di 3/10 del

l'area di proprietà assunta all'industria stessa;

La distanza dai confini delle nuove costruzioni deve essere minimo ml 10.00.

ZONA AGRICOLA

OGGENEA DEL TIPO E

Interessa l'intero territorio comunale, con esclusione delle zone diversamente destinate dal presente R.E.

In essa vige la seguente normativa urbanistica:

- DENSITA' FONDIARIA: max 0,03 mc/mq
- ALTEZZA MAX degli edifici fuori terra: 8,00 metri, pari ad un piano oltre il piano rialzato:
- DISTACCO MINIMO delle costruzioni rispettivamente dalle Strade Statali, Provinciali e comunali è ml 10.00, ml 5,00, ml 15,00.

ZONA VERDE AFFRANCATO

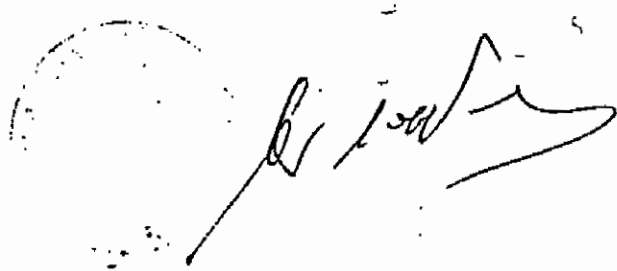
Sono ammesse le costruzioni che riguardano lo sport, la istruzione, i servizi di interesse collettivo (amministrativi, per pubblici servizi, religiosi, culturali, assistenziali, lo svago, il verde parco, i parcheggi.

ZONA VERDE VINCOLATO

Comprende una zona intorno all'antico castello. Si è vietato di qualunque costruzione.

ZONA DI RISERVA SILENZIOSA

Eventuali costruzioni sono soggette alle norme di polizia mortuaria.

A handwritten signature in dark ink is written over a faint circular official stamp. The signature appears to be 'G. Ianni' or similar. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

Art. 4

LOTTIZZAZIONE DELLE AREE PRIVATE

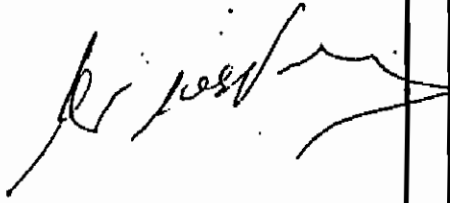
Ai sensi dell'art. 28 della vigente legge urbanistica 6 agosto 1967, N° 765 e nel pieno rispetto del D.L. 2/4/1968, N° 1444, nelle zone omogenee di espansione residenziale, denominate C₁, C₂,

il Programma di fabbricazione deve essere attuato attraverso lottizzazioni convenzionate, all'approvazione delle quali è subordinato il rilascio delle licenze edilizie. Gli indici urbanistici da utilizzare sono quelli delle relative zone omogenee entro cui si inserisce ciascuna lottizzazione.

Le altezze e le distanze tra fabbricati, nonché gli arretramenti dalle strade, come indicati nelle zone omogenee di cui all'art. 3 del presente P.R. possono essere inferiori nel caso in cui le lottizzazioni contengano anche le previsioni plano-volumetriche dei relativi fabbricati a costruire, sempre nel rispetto degli indici di fabbricabilità territoriali fissati per ciascuna zona omogenea.

La lottizzazione di terreno a scopo edilizio è autorizzata dal Comune, seguendo le disposizioni del citato art. 28

L'autorizzazione Comunale è subordinata alla sti-



3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;

4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.

Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni eventualmente rilasciate da questa amministrazione sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966.

Il termine per la esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dalla entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo che non sia previsto un termine diverso.

Le autorizzazioni eventualmente rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima della entrata in vigore della citata legge, relative a lottizzazioni per le quali non siano stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri ed i vincoli precisati al quinto comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni.

Il progetto di lottizzazione approvato, con le modificazioni che l'amministrazione comunale abbia ritenuto di apportare, è notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare se accettino. Ove manchi tale accettazione l'amministrazione comunale ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione.

IL SINDACO
B. S. S. S.

zazione in conformità delle richieste degli interessati o di procedere alla espropriazione delle aree.

Gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale sono nulli ove da essi non risulti a norma dell'art. 31 della legge urbanistica modificato dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che l'acquirente era a conoscenza della mancanza di una lottizzazione autorizzata.

La concessione della licenza edilizia è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.

CAPO II

COMMISSIONE COMUNALE EDILIZIA

Art. 5

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione comunale edilizia è presieduta dal Sindaco, o da un suo delegato, ed è costituita dai seguenti componenti:

- a) Dall'Assessore ai Lavori Pubblici
- b) da un ingegnere o da un architetto di fiducia dell'Amministrazione nominato dal Consiglio comunale; ed estraneo all'Amministrazione stessa.
- c) dall'Ufficiale sanitario comunale o consorziale, o medico condotto delegato;

Il Sindaco
[Firma]

d) dal Comandante del Corpo Provinciale dei VV.FF. o da un suo delegato.

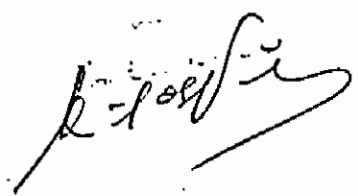
e) da un numero 4 componenti nominati dal Consiglio comunale, scelti fra le persone che abbiano attitudini a coprire la carica, di cui almeno uno deve essere geometra iscritto all'albo professionale.

Segretario della Commissione è il Segretario comunale o un impiegato del Comune in pianta stabile.

I componenti di cui alle lettere b), c), nominati da Consiglio comunale, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Il Sindaco, ogni qualvolta lo crederà necessario, potrà chiamare in seno alla Commissione per consultazioni in ordine a questioni di speciale importanza, professionisti o funzionari che notoriamente si siano occupati e si occupino della materia attinente alle questioni medesime. Detti professionisti o funzionari interverranno alle sedute della Commissione solo con mansioni consultive, escluso ogni potere deliberativo, che resterà di esclusa competenza dei componenti effettivi della Commissione. Il Sindaco potrà anche chiamare, secondo i casi, e sempre per semplici consultazioni, cittadini dotati di particolare competenza ed esperienza.

Allo stesso modo deve procedersi negli altri casi previsti dal regolamento, nei quali occorreranno analoghe consultazioni.



Art. 6

ATTRIBUZIONI

La Commissione edilizia costituisce l'organo ordinario di consulenza dell'Amministrazione comunale in materia edilizia e, pertanto, dovrà dare parere:

a) sui progetti dei piani regolatori generali o particolareggiati e sui programmi di fabbricazione;

b) sui progetti di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e trasformazioni di qualsiasi edificio esistente;

c) sui monumenti di qualsiasi genere da erigersi nelle vie, piazze ed altre località pubbliche, e sui progetti di cappelle, monumenti, lapidi ed altri ricordi marmorei da collocarsi nel cimitero comunale;

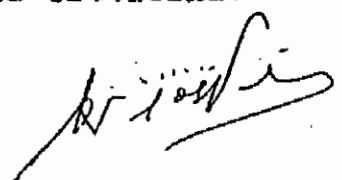
d) sui progetti di enti o privati, che importino lavori di qualsiasi genere ai muri prospicienti sui suoli pubblici o gravati da servitù a favore del pubblico;

e) sui progetti di trasformazione delle facciate di fabbricati prospicienti sui suoli pubblici;

f) sulle proposte di nuovi regolamenti edilizi o di modifiche al presente regolamento;

g) su tutte le altre questioni per le quali, giusta il presente regolamento, è richiesto il parere della Commissione.

Il Sindaco, inoltre, potrà richiedere il parere della Commissione su qualunque progetto o questione, che possa comunque interessare l'edilizia e l'estetica cittadina.



Art. 7

RIUNIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione edilizia si riunisce, in casi di necessità, almeno una volta al mese, e straordinariamente quando il Sindaco lo ritenga opportuno.

Art. 8

EVENTUALI ASTENSIONI DEI COMPONENTI DALLE RIUNIONI

Nel caso in cui qualche Commissario abbia comunque ingerenza o interesse nei progetti sottoposti al parere della Commissione, deve astenersi dal partecipare alle sedute in cui vengono esaminati i progetti medesimi.

Deve parimenti astenersi il Capo dell'ufficio tecnico del Comune quando si tratti di progetti elaborati dallo stesso Ufficio.

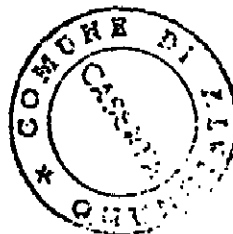
L'astensione dovrà risultare dal verbale della riunione.

Art. 9

DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI ELETTIVI

I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

La dichiarazione di decadenza è promossa dal presidente del-



[Handwritten signature]

la Commissione e sarà pronunciata dal Consiglio comunale.

In caso di decadenza, o di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, si procederà alla sostituzione dei componenti elettivi con nuove nomine da parte del Consiglio comunale, e la nomina dei nuovi componenti sarà limitata al solo periodo del biennio in corso, in modo che alla scadenza biennale sarà proceduto alla rinnovazione di tutti i componenti elettivi della Commissione.

Art. 10

MOTIVAZIONE DEI PARERI - MODIFICA DEI PROGETTI

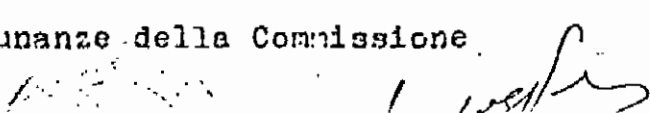
Quando la Commissione ritenga di non poter dare parere favorevole sui progetti sottoposti al suo esame, dovrà indicarne i motivi e specificare le varianti da apportarsi affinché gli interessati possano, in seguito ad invito del Sindaco, modificare i progetti stessi secondo le direttive fissate.

La Commissione potrà anche richiedere agli interessati tutti i chiarimenti che riterrà opportuni, e potrà invitare il progettista, il proprietario o il direttore dei lavori a fornire informazioni verbali sui progetti o a concordare modifiche, incaricando, se del caso, uno o più componenti ad esaminare sul posto le questioni controverse, per le quali si rendono necessari dei sopralluoghi.

Art. 11

PROCESSI VERBALI - DECISIONI DEL SINDACO

I processi verbali delle adunanze della Commissione



saranno raccolti in apposito registro a cura del Segretario e dovranno riportare, oltre i motivi dei pareri dati, le eventuali dichiarazioni dei singoli Commissari. Dopo la lettura ed approvazione da parte della Commissione, gli stessi verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

Una copia del parere espresso dalla Commissione dovrà essere unita alla domanda, proposta, ecc., ed agli allegati progetti per gli ulteriori provvedimenti.

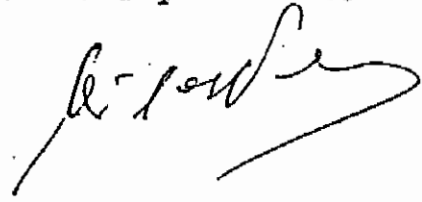
Il Sindaco, esaminato il parere della Commissione e gli atti d'ufficio, adotterà in merito alla domanda le decisioni che riterrà opportune.

Su ogni esemplare delle domande e dei progetti approvati dovrà risultare il visto di approvazione del Sindaco.

Art. 12

VOTAZIONI

Per la validità delle adunanze della Commissione edilizia è necessario l'intervento della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti: a parità di voti prevale il voto del presidente.



TITOLO II

PROGETTAZIONE DEI LAVORI E PRESCRIZIONI DA OSSERVARSI PER DETERMINATE OPERE -

CAPO I

NORME TECNICHE GENERALI

Art. 13

NORME TECNICHE GENERALI DI BUONA COSTRUZIONE

Salvo l'osservanza delle particolari norme stabilite dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, per le zone soggette ad intensi movimenti sismici, in qualsiasi opera edilizia da effettuarsi in questa circoscrizione comunale dovranno essere osservate le buone regole dell'arte del costruire, indicate nell'art. 4 della predetta legge. In particolare:

a) è vietato costruire edifici su terreni sedi di frane in atto o potenziali, o sul confine fra terreni di differenti caratteristiche meccaniche. Nei suoli in pendio è consentita la sistemazione a ripiani, i quali debbono avere larghezza adeguata al loro dislivello ed alla particolare consistenza dei terreni;

b) le fondazioni, ove possibile, devono posare su roccia lapidea opportunamente sistemata in piani orizzontali e denudata del cappellaccio, ovvero incassate in rocce sciolte coerenti, purchè di buona consistenza ed opportunamente protette dall'azione delle acque. Quando non sia possibile

h. 1/10/62

raggiungere i terreni di cui sopra e si debba fondare su terreni di riporto o, comunque, su terreni sciolti incoerenti, si debbono adottare i mezzi più appropriati suggeriti dalla tecnica e dall'arte del costruire per ottenere una sufficiente fondazione, tenendo opportuno conto della escursione della falda freatica sotterranea. Il piano di appoggio delle fondazioni dovrà assicurare, in ogni caso, una reazione alle sollecitazioni trasmesse dall'opera, compatibile con le strutture. Per le opere indicate nel terzo comma della citata legge (ponti, viadotti, torri ed in genere costruzioni speciali con prevalente sviluppo verticale) e per edifici di particolare importanza soggetti, in base alle leggi vigenti, al preliminare parere degli organi di consulenza tecnica dello Stato, i progetti dovranno essere accompagnati da una relazione geologica, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, sulle caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile comportamento nei riguardi delle azioni sismiche, anche se l'area sui cui sono progettati gli edifici suddetti non ricada nel perimetro delle località dichiarate sismiche a tutti gli effetti di legge;

c) i muri di fondazione dovranno essere costruiti con calcestruzzi idraulici o cementizi, o con muratura di pietrame, ^{di tufo o di} mattoni e malte idrauliche. Sono ammesse murature di pietrame a sacco solo se confezionate con malte di calce e nozolana;

d) le murature in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali ed accurati magisteri. Nelle murature di pietrame è vietato l'uso di ciottolame se non convenientemente spaccato e lavato. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da ricorsi orizzonti

AL SINDACO
1954

tali di mattoni pieni a due filari o da fasce continue di conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a centimetri dodici, estesi, nell'uno o nell'altro caso, a tutta la larghezza del muro. La distanza reciproca di tali ricorsi o fasce non deve superare metri 1,60 da asse ad asse.

I solai dei piani di abitazione devono essere calcolati per un sopraccarico accidentale di almeno duecentocinquanta chilogrammi a metro quadrato;

e) le strutture dei piani fuori terra, ed in particolare le ossature delle coperture, non devono, in alcun caso, dare luogo a spinte. Le murature portanti devono essere rese solidali tra loro mediante opportune ammorsature agli innesti ed agli incroci, evitando in modo assoluto di ubicare ivi canne fumarie e vuoti di qualsiasi genere;

f) le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi e le loro testate debbono essere annegate ed ancorate nei telai di cui al seguente comma. Nei casi in cui le murature portanti abbiano spessore di quaranta oppure di trenta centimetri gli appoggi non possono essere inferiori a centimetri trenta o centimetri venticinque rispettivamente. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio;

g) in tutti i fabbricati in muratura si deve eseguire, in corrispondenza dei solai di ogni piano e del piano di gronda, un cordolo in cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali cordoli debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui

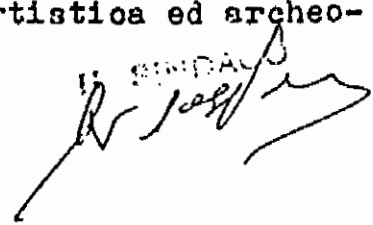
M. SINDACO
[Signature]

poggiano ad avere un'altezza minima di centimetri venti. La loro armatura longitudinale deve essere costituita da almeno quattro barre di acciaio in tondo liscio o nervato, una in corrispondenza di ciascun angolo, e le legature trasversali devono essere poste alla distanza di 25-30 centimetri. Il peso complessivo dell'armatura non deve risultare, in nessun caso, inferiore a cinquanta chilogrammi per metro cubo di conglomerato;

h) i solai in cemento armato, normale o precompresso, e quelli di tipo misto, anche quando prefabbricati, devono essere incastrati nei cordoli di cui alla lettera precedente. Questi non devono avere altezza minore di quella complessiva del solaio contiguo o della maggiore dei solai contigui. I solai di tipo misto devono essere eseguiti tenendo presenti le norme vigenti all'atto dell'inizio dei lavori per la esecuzione e l'accettazione di solai in conglomerato cementizio con laterizi o con armatura metallica;

i) per tutte le strutture in cemento armato, normale o precompresso, debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e, per la loro esecuzione, le norme relative alle opere in conglomerato cementizio, semplice od armato od in precompresso, vigenti al momento dell'inizio dei lavori. Per tutti gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme di legge vigenti per la loro accettazione;

l) è vietato di eseguire modifiche e lavori di grande riparazione ad edifici non rispondenti alle disposizioni del presente regolamento per strutture e per altezze in rapporto alle larghezze stradali, a meno che non si tratti di fabbricati di eccezionale importanza storica, artistica ed archeologica.



Art. 14

RICOSTRUZIONI O RIPARAZIONI DI EDIFICI

E' fatto obbligo ai proprietari, allorchè si dovesse provvedere a riparazioni di guasti del tempo, o alla trasformazione di edifici esistenti, di ridurre, riparare o ricostruire gli edifici stessi secondo le norme contenute nel presente regolamento. Ovvero, ove si dovesse costruire su suolo proveniente dalla demolizione di vecchia fabbrica, la nuova costruzione è soggetta alle norme del presente regolamento

Art. 15

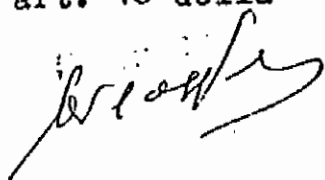
ALTRE PRESCRIZIONI DI ORDINE GENERALE

Oltre alle norme tecniche generali di buona esecuzione dei lavori edili, prescritte dagli articoli 3 e 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, e indicate nei precedenti articoli 14 e 15, in qualsiasi opera edilizia, principale, accessoria o semplicemente decorativa da eseguirsi nel territorio di questo Comune, devono essere osservate le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 16

SPAZI RISERVATI PER PARCHEGGI

Nelle nuove costruzioni, ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, a norma dell'art. 18 della



legge 6 agosto 1967, n. 765, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione.

Art. 17

EVENTUALE RISANAMENTO DEL SUOLO DESTINATO ALLE COSTRUZIONI

Qualora la falda di acqua sotterranea si trovi a meno di tre del livello del suolo sul quale si deve costruire, il proprietario dovrà provvedere - oltre all'isolamento dei muri in elevazione ed alla loro garanzia mediante impiego di appositi materiali speciali e refrattari alle umidità - anche a munire l'edificio di scantinati, che non potranno adibirsi ad alcun uso. L'isolamento dei muri in elevazione è, del resto, obbligatorio anche dove vi sia falda d'acqua ad una maggiore profondità, a norma del successivo art. 19.

Nel caso che il suolo destinato alla costruzione sia stato precedentemente adibito a deposito di immondizie, letame, materie putrescibili o comunque insalubri, prima dell'inizio dell'opera dovranno essere allontanate le materie nocive ed eseguite tutte le opere necessarie per il risanamento igienico dello stesso suolo.

L'adempimento delle disposizioni prescritte dal primo e secondo comma del presente articolo dovrà essere constatato dai competenti Uffici comunali con appositi verbali prima dell'inizio della costruzione.

Gli edifici non potranno mai addossarsi ai terrapieni o alla roccia, anche se rivestiti da muri di sostegno, ma dovranno rimanerne discosti almeno cinque metri e per tutta l'altezza del terrapieno stesso, salvo le maggiori dimensioni fissate da altre ordinanze o norme regolamentari.

dalle disposizioni relative ai cortili, ecc.

Nel caso che il terrapieno abbia un'altezza inferiore ai cinque metri, basterà che l'edificio disti dal terrapieno per una lunghezza uguale all'altezza di esso.

Le suddette condizioni dovranno chiaramente risultare dai documenti esibiti ed in particolar modo dalla planimetria generale della costruzione, dalle sezioni e dal progetto di fognatura, richiesti dal successivo articolo 86. Tutto ciò che non sia traducibile nei predetti documenti dovrà essere iscritto in apposita dichiarazione firmata dal proprietario e dall'ingegnere progettista.

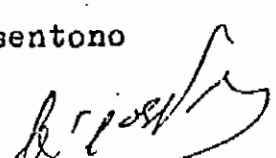
Art. 18

FONDAZIONI ED OPERE A CONTATTO CON IL TERRENO, MURATURE, IMPIEGO DI MATERIALI RICAVATI DA DEMOLIZIONI, COPERTURE DEGLI EDIFICI CON TEGOLE O SOLAI -

In ogni fabbricato le fondazioni saranno separate dai muri che sopportano per mezzo di strati impermeabili.

Il pavimento di ogni locale a pianterreno non cantinato dovrà essere isolato dal passaggio dell'umidità del suolo per mezzo di vespai ventilati, di almeno cinquanta centimetri di altezza, protetti da rete metallica.

I muri esterni delle case di nuova costruzione, o rimate, dovranno avere, qualunque sia la natura dei materiali posti in opera, spessore tale da proteggere le persone dalle variazioni esterne di temperatura e dall'umidità. Tale spessore non dovrà mai essere inferiore a centimetri quaranta se i muri sono in muratura di mattoni, o anche minore se i muri sono formati da materiali speciali che consentono un'uguale protezione dagli agenti esterni.



superficie inferiore a metri quadrati otto o qualche dimensione inferiore a metri due; in ogni caso, la superficie media non potrà essere inferiore a metri quadrati dodici fra le stanze di uno stesso appartamento, nè la cubatura degli ambienti potrà essere inferiore a metri cubi ventotto.

Le dimensioni suddette non si applicano agli ingressi, ai corridoi, alle cucine, alle latrine, ai ripostigli e agli altri locali accessori. Ogni ambiente dovrà avere sempre almeno un'apertura verso l'esterno, con una superficie utile alla illuminazione e alla ventilazione non inferiore ad un decimo di quella del pavimento, nè inferiore a metri quadrati uno.

Saranno consentiti ambienti senza finestre solo quando almeno una delle due dimensioni sia inferiore a metri due ed il locale sia destinato, per costruzione, a servire d'ingresso, di passaggio o, tutt'al più, di ripostiglio (non più di uno ogni quattro ambienti principali), con esplicita proibizione di adibirlo ad uso di cucina e latrina.

Le pareti interne ed il soffitto di tutti i locali di un edificio dovranno essere a superficie unita, continua e di facile pulitura; potranno essere rivestite anche di carta o di altro materiale, purchè tale rivestimento sia reso aderente alle pareti stesse in maniera stabile e continua.

E' vietato tappezzare le stanze con carte e stoffe di colori nocivi. E' puro vietato adoperare detti colori, indicati dalle vigenti disposizioni, per decorare o colorire gli ambienti, a meno che non siano fissati con smalti o vernici.

Nei locali di abitazione i pavimenti dovranno avere la superficie liscia, senza fessure, e con giunti ben connessi.



1-12-44

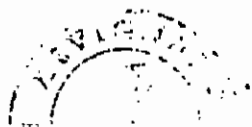
Nella costruzione di nuovi edifici, come nel riattamento di quelli esistenti e nei reinterri, non si possono impiegare materiali ricavati dalla demolizione di vecchi pavimenti o di vecchi muri salnittrati, terra proveniente da luoghi malsani e materiali non ben puliti o igroscopici.

Le coperture degli edifici, a norma del successivo articolo 51, potranno essere eseguite con tegole piane o curve, con lastre di ardesia artificiale e con terrazzo. Nel primo caso saranno costituite da una grossa armatura in legno, ferro o cemento armato, con sovrastanti travicelli o listelli in legno, sui quali sarà poi distesa la copertura di tegole, con la interposizione o meno di un sottosuolo in legno o in laterizi. Nel secondo caso le lastre di copertura saranno poste in opera su di un tavolato in legno, oppure su di un'orditura di listelli pure in legno. La copertura a terrazzo sarà, invece, formata da un solaio in cemento armato con laterizi, di dimensioni tali da evitare, nel caso che i locali sottostanti siano adibiti ad uso di abitazione, l'influenza della temperatura esterna nel periodo estivo ed invernale. La superficie esterna sarà impermeabilizzata e dovrà avere una pendenza minima dell'1% in modo da facilitare lo scolo delle acque piovane.

Art. 19

DIMENSIONI, PAVIMENTAZIONI, CUBATURA, APERTURE, RIVESTIMENTI E COLORITURA DELLE PARETI E DEL SOFFITTO DEGLI AMBIENTI ABITABILI -

Tutti gli ambienti dovranno essere pavimentati con materiale resistente, poco assorbente e non polveroso: nessuno di essi potrà mai essere considerato abitabile se ha una



10/12/28

in modo da essere facilmente lavabili.

Per i locali che, alla stregua del presente regolamento, si dovessero ritenere inabitabili, saranno, in sede di licenza edilizia, prescritte di volta in volta modifiche atte a garantire in modo assoluto la osservanza dei principi di estetica e di igiene.

Art. 20

PORTICATI E MARCIAPIEDI

Le livellette da osservare nella formazione dei marciapiedi e dei pavimenti dei portici dovranno essere determinate sul posto a cura dell'autorità comunale. Dette costruzioni dovranno rispondere anche ai seguenti requisiti:

a) PORTICATI;

I porticati da aprirsi al pubblico passaggio dovranno essere pavimentati con materiali riconosciuti adatti allo scopo dell'autorità comunale, su parere della Commissione edilizia. La loro larghezza ed altezza non dovranno essere inferiori a quelle dei porticati contermini, o a m. 2,50 e m. 4 se nelle adiacenze non esistono altre costruzioni simili.

La manutenzione dei porticati è a totale carico dei proprietari se non ancora adibiti all'uso pubblico.

Nessuna indennità è dovuta, a norma dell'art. 40 della legge urbanistica, per la servitù di pubblico passaggio che il Comune crederà di imporre sulle aree dei portici delle nuove costruzioni e di quelle esistenti. Rimangono a totale carico del Comune la costruzione e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla predetta

IL SINDACO
[Signature]

servitù.

b) MARCIAPIEDI:

Nelle vie attualmente munite, anche solo in parte, di marciapiedi o in quelle nelle quali l'autorità comunale riterrà opportuno di adottarli, ogni edificio o muro di cinta dovrà essere munito di marciapiede nella parte confrontante il suolo pubblico.

I marciapiedi dovranno essere di pietra, o di altro materiale riconosciuto atto allo scopo dall'autorità comunale su parere della Commissione edilizia, e dovranno essere muniti di guida esterna in pietra lavorata nella parte vista, dell'altezza di centimetri venti e dello spessore di centimetri dieci.

La loro larghezza verrà fissata dall'autorità medesima in base alla larghezza della via e dei marciapiedi già esistenti.

Quanto sopra per ciò che riguarda i marciapiedi a raso. Qualora l'autorità comunale deliberasse di adottare marciapiedi rialzati, questi saranno pavimentati in asfalto o in altro materiale adatto e delimitati da una guida in pietra di pietrarsa o simili, a giudizio dell'autorità comunale, dello spessore di centimetri venti.

Le spese relative alla costruzione e manutenzione dei marciapiedi sono a carico del Comune, il quale, però, può chiamare i proprietari a contribuirvi nelle forme più appropriate.

IL SINDACO
[Firma]

Art. 21

COSTRUZIONI IN LEGNO

Le costruzioni in legno o in altro materiale combustibile sono soggette a norme speciali, da determinarsi caso per caso.

Il Legittimato
[Signature]

CAPITOLO II

ALTEZZA MINIMA E MASSIMA DEI FABBRICATI E DEI PIANI -
DISTACCHI FRA I FABBRICATI.

ART. 22

ALTEZZE E DISTACCHI

Per tutte le costruzioni, le altezze massime e i distacchi minimi sono quelli fissati da questo regolamento.

Le costruzioni per tutta la loro altezza devono essere tenute alle distanze prescritte.

Al di sopra dell'altezza massima fissata dal presente Regolamento non è consentita alcuna costruzione, fatta eccezione per i volumi tecnici: copertura cassa di scala e stenditoio. La superficie di quest'ultimo non potrà superare un quinto dell'area coperta dell'edificio e la altezza non potrà superare i metri due; inoltre deve essere aperto su tutti i lati.

Ugualmente è esclusa dal computo dell'altezza massima, l'altezza della copertura a tetto sempre che questa, nel colmo, non superi metri due dal piano di calpestio dell'ultimo solaio.

Art. 23

MISURA DELLE ALTEZZE

L'altezza è misurata - esclusi i volumi tecnici - dal

✓
piano stradale di calpestio (marciapiedi) alla linea di gronda o del cornicione, ovvero al piano della terrazza, il cui parapetto non deve superare l'altezza di un metro e cm. trenta.

Nel caso di via in pendenza l'altezza è misurata sulla mezzeria del fronte.

Qualora il fabbricato debba sorgere su di un rilevato superiore al livello della strada, l'altezza concedibile sarà determinata calcolandola dal livello della stessa.

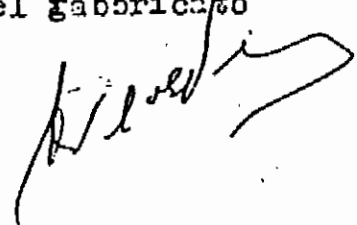
Art. 24

LARGHEZZA DELLA STRADA E DELLO SPAZIO PUBBLICO

La larghezza media della via o dello spazio pubblico si determina come media aritmetica delle misure prese sulle normali ai due estremi del prospetto del fabbricato.

Quando il prospetto venga a trovarsi di fronte allo sbocco di una via, le misure saranno ricavate fino alla congiungente ideale degli spigoli dei fabbricati contrapposti.

Alla larghezza media così calcolata potrà essere aggiunto l'arretramento del fabbricato dal ciglio stradale, ma non l'eventuale arretramento del fabbricato fronteggiante.



Art. 25

ALTEZZA DEI PIANI

Nei terranei normali, che abbiano accesso diretto dalla via pubblica, il soffitto dovrà ricadere ad altezza non inferiore a 4.00 metri dall strada o marciapiede, nè a meno di metri 3.75 dal pavimento interno. I locali, nei quali il pavimento sia elevato oltre metri 1.00 dal suolo circostante, non saranno considerati terranei.

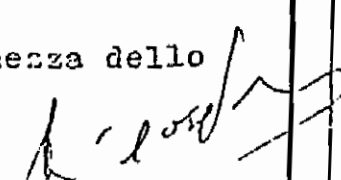
I piani intermedi destinati ad abitazione dovranno avere un'altezza netta minimo 3.00 metri.

Art. 26

ALLINEAMENTO DEGLI EDIFICI IN FREGIO A VIE PREESISTENTI

Nella zona residenziale urbana denominata Omogenea B, i fabbricati che dovessero sorgere in fregio a vie preesistenti dovranno osservare un'arretamento minimo di m. 5.00 dall'asse della strada.

Ove però lungo il filo stradale dovessero esistere costruzioni allineate in modo da costituire una caratteristica ambientale, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia; potrà concedere alle nuove costruzioni, ivi comprese le sopraelevazioni, la continuità dell'allineamento, fermo restando l'applicabilità della norma che l'altezza del fabbricato non potrà superare una volta e mezzo la larghezza dello spazio pubblico antistante.



SPORTI E BALCONI

Ai fini della distanza tra le pareti esterne (facciate) di edifici fabbricati, gli sporti aperti (balconi) non vengono considerati nel computo della distanza delle pareti medesime, sempre che detti sporti non superino la dimensione di metri uno e cinquanta.

Per dimensioni maggiori occorre un arretramento delle facciate pari alla maggiore dimensione da un metro e cinquanta.

E' stabilita altresì, nella zona residenziale urbana, che la faccia longitudinale di strada ^{che} viene a determinarsi fra gli estremi di due sporti opposti che affacciano sul medesimo tratto di strada non può essere inferiore a ml. 4.00.

CAPO III

DISTACCHI E DENSITA' EDILIZIA.-

RAPPORTO DI COPERTURA

L'indice di copertura è dato dal rapporto tra la superficie dell'edificio e la superficie disponibile del lotto, al netto di strade, piazze, spazi pubblici, verde pubblico e di ogni altra area destinata a diverso uso dal piano di fabbricazione, anche se tali destinazioni non sono ancora in essere.

Nel calcolo della superficie coperta sono compresi le proiezioni sul terreno di tutti i corpi chiusi aggettanti dalla linea perimetrale dell'edificio, ~~che~~ ^{che} essi ricava-

ti verso spazi pubblici che privati.

Art. 29

INDICI DI FABBRICABILITÀ

A) L'indice di fabbricabilità territoriale per ogni tipo di zona omogenea, è il rapporto tra il volume edilizio e la superficie complessiva della zona di insediamento comprensiva di spazi pubblici e privati.

B) L'indice di fabbricabilità fondiarie è dato dal rapporto tra il volume costruito fuori terra dell'edificio e la superficie disponibile del lotto, al netto di spazi pubblici, ~~o~~ assoggettati già o destinati ad uso pubblico; il volume costruito fuori terra sarà determinato moltiplicando le superfici coperte per le altezze relative misurate a norma del presente regolamento.

Ove occorra, gli edifici composti di parti di diversa altezza saranno suddivisi in volumi semplici, la cui somma rappresenterà il volume totale.

Saranno detratti dal computo i volumi tecnici (scala, seminterrato, etc) e quelli dei sottotetti, qualora, in questo caso, il colmo non superi l'altezza di m. 2,40 dal piano calpestio dell'ultimo solajo; i volumi dei porticati e ^{opiloti} gli edifici su palafitte (terreno libero condominiale o aperto al pubblico) sarà integralmente detratto il volume del piano terraneo.

Le coperture a tetto il cui colmo superi, l'altezza di

2100

12

1-1000

m. 2.00 saranno integralmente computate per il volume effettivo.

Art. 30

EDIFICI ARRETRATI RISPETTO ALLA STRADA

Chi intende costruire su una linea arretrata rispetto alla linea stradale, dovrà in massima mantenere la facciata parallela a detta linea, attenersi scrupolosamente alla misura di arretramento che gli sarà consentita e a tutte le altre norme che saranno imposte ai fini della estetica cittadina.

Ottenuta l'autorizzazione, l'interessato dovrà provvedere alla decorosa sistemazione della zona di arretramento, nonché ad una razionale sistemazione, sempre a sue spese, delle nuove facciate che si vengono a creare nei fabbricati adiacenti che, per l'effetto dell'arretramento, vengono ad essere esposti alla pubblica vista;

IL SINDACO
[Handwritten signature]

ART. 31

SISTEMAZIONE DEI FACENTI VERSO PUBBLICHE STRADE

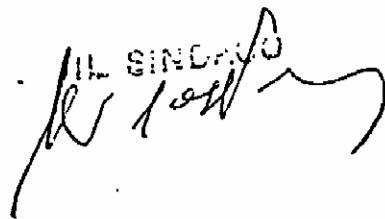
Il Comune potrà richiedere che ogni spazio a confine della strada o da questa visibile venga chiuso con una cancellata su zoccolo di altezza non superiore a m. 1,25.

ART. 32

SISTEMAZIONE DEGLI ANGOLI RIENTRANTI

Qualora le facciate delle case, o delle costruzioni in genere, in qualunque tempo eseguite, presentassero degli angoli rientranti lungo le strade, piazze e spazi pubblici, il Sindaco, su istanza dei proprietari, potrà ordinare ai proprietari i lavori necessari per impedire che tali angoli avessero a ricevere dal pubblico una destinazione contraria all'igiene ed al decoro cittadino.

IL SINDACO

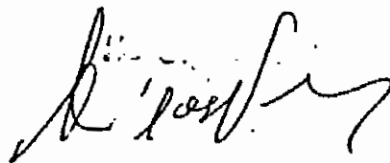


Art. 33

SPAZI PRIVATI A CONFINO DI STRADE

Gli spazi di privata proprietà, intercedenti tra i fabbricati, posti al confine con le pubbliche strade, dovranno essere limitati verso le strade stesse da cancellate di buon disegno, alte non meno di metri 2.50, sorgenti sopra zoccoli di altezza non superiore a metri 1,25 e muniti di chiusura di uscita con porta a cancello. Tali spazi dovranno essere pavimentati, o sistemati a giardino e regolarmente illuminati, fognati e mantenuti a cura e spese dei proprietari.

Tutti gli spazi di privata proprietà a confine di stra-



da e a quota superiore di questa dovranno essere sostenuti con speciali opere di sostegno, a totale spesa dei proprietari, con quel grado di decoro e di estetica che l'autorità crederà di imporre in relazione alla importanza della strada e ad altri elementi contingenti.

CAPO IV

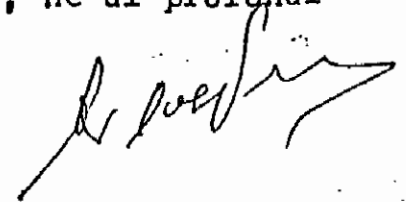
AMPIEZZA DEI CORTILI, VESTIBOLI, SCALE, IMPIANTO DI ASCENSORI, ECC.

Art. 34

CORTILI - POZZI DI LUCE

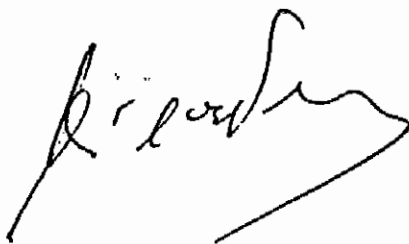
Quando nel suo sviluppo planimetrico un fabbricato comprende aree libere (cortili), verso le quali si aprono finestre ed altri vani, tali aree potranno, nell'ambito della zona residenziale, essere anche chiuse, cioè interamente circonscritte dai muri delle facciate secondarie dell'edificio; in tal caso la superficie complessiva delle facciate in giro non dovrà mai superare sei volte l'area della zona racchiusa, nè questa dovrà avere alcuna sua dimensione inferiore ai metri sei. Si intenderà per piano del cortile quello del pavimento del più basso locale di abitazione illuminato dal cortile stesso, escludendo cioè quei sottostanti locali, nei quali, a giudizio della Commissione edilizia, la struttura costruttiva e la disposizione planimetrica siano tali da fare escludere in via assoluta la permanenza della persona.

La pianta del cortile non dovrà avere rientranze tra i muri di ampiezza inferiore a metri quattro, nè di profondità maggiore della larghezza effettiva.



La superficie dei cortili chiusi dovrà essere calcolata al netto da ogni sporgenza sopra di essi.

Quanto un cortile confini per un tratto del suo perimetro con spazi edificabili, sebbene non ancora edificati, di altrui proprietà, si considererà il cortile stesso, agli effetti delle misure obbligatorie stabilite dal presente articolo, aperto su quel tratto.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'P. P. P.' or similar, written in a cursive style.

In deroga delle condizioni stabilite, potrà nella zona residenziale urbana consentirsi la costruzione di pozzi di luce, ossia di cortili di minori dimensioni, ogni qualvolta questi servano per areare scale di servizio, latrine o bagni. L'area deve, in tal caso, essere almeno pari ad un venticinquesimo delle pareti e mai inferiore a metri quadrati nove, o con qualche lato inferiore a metri tre: l'areazione dovrà, poi, essere assicurata in basso da convenienti aperture fisse in diretta comunicazione con spazi liberi.

Per i cortili da costruire nella zona rurale si osserveranno le disposizioni del successivo articolo 74.

Art. 35

VESTIBOLI E SCALE - ASCENSORI

Gli androni, vestiboli, scalinate, ecc., dovranno essere bene illuminati ed areati, pavimentati con materiali solidi ed impermeabili, non polverosi, nè scabri, ed avere pareti a superficie unita e di facile pulitura.

Saranno consentite le scale illuminate dall'alto quando presentino un pozzo vuoto entro i rampanti e i pianerottoli non inferiore ad un ottavo della superficie dell'intera gabbia ed a tanti centesimi di essa quanti ne saranno indicati nel numero dei metri di altezza dal pavimento di origine, fino al pavimento dell'ultimo piano abitabile. In tal caso la copertura delle scale dovrà avere aperture stabili di superficie complessiva utile non inferiore a quella del pozzo centrale.

La pendenza della scalinata non dovrà essere mai superiore a 18/26; le scale in curva, inoltre, dovranno avere scali-



non sarà mai inferiore a metri uno. Tali norme non si applicano alle eventuali comunicazioni interne tra due piani.

Per i fabbricati aventi più di cinque piani compreso il terraneo sarà obbligatorio l'impianto di un ascensore capace di almeno tre persone. Tale impianto non importerà, ai fini fiscali, cambiamento di categoria del fabbricato, salvo che a ciò non concorrano altri fattori.

CAPO V

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER DETERMINARE OPERE (SCALINATE, MURI TAGLIAFUOCO, TETTI, ABBAINI, FUMAIOLI, CONDUTTURE DI GAS, APPARECCHI DA RISCALDAMENTO, IMPIANTI IDRICI ANTINCENDI, ECC.)

Art. 36

SICUREZZA DELLE SCALINATE

Ogni vano di scala dovrà essere in facile comunicazione con la strada e i cortili aperti; se il vano di comunicazione è munito di chiusura, questa si dovrà aprire anche dall'interno verso l'esterno, salvo opportune modalità intese a garantire l'osservanza delle norme di cui all'articolo 66 del presente regolamento. L'intera gabbia di scale, i pianerottoli, i rampanti ed i passaggi che vi conducono dovranno essere sostenuti da conveniente armatura ed essere costruiti con materiali resistenti al fuoco.

Le scalinate che ricevono la luce dall'alto dovranno avere i vetri del lucernaio retinati o comunque infranti.



SIN
per

Gen-

se la luce viene dalle finestre in giro all'orlo della gabbia, queste dovranno essere facilmente apribili.

Gli edifici ad uso di ufficio, alberghi, collegi e simili, dovranno essere provvisti di almeno due scalinate continue, dalla base alla sommità dell'edificio, in connessione con tutti i piani ed opportunamente distanziate fra loro. In tutti gli edifici di qualunque specie dovrà esservi almeno una scalinata ogni 500 metri quadrati di area coperta, e non sono consentiti locali, destinati a permanenza delle persone, i quali distino oltre metri trenta (secondo la effettiva necessaria percorrenza) dalla porta che dà sulla scalinata.

Art. 37

MURI TAGLIAFUOCO

I fabbricati contigui dovranno essere sempre separati da muri interni, di materiali resistenti al fuoco, prolungati almeno centimetri 60 al di sopra del tetto.

Per materiale resistente al fuoco dovrà intendersi quello combustibile, che nelle dimensioni adottate opponga alla distruzione o al passaggio delle fiamme una resistenza per lo meno uguale a quella di una parete di mattoni ordinari dello spessore di centimetri ventisei, o di una parete di cemento armato dello spessore di centimetri dodici.

E' in facoltà dell'Amministrazione determinare, volta per volta, le norme per la suddivisione degli stabilimenti industriali in due o più parti separate da strutture a tagliafuoco. Quando, però, parte di un edificio è adibito ad uso industriale e parte ad abitazione, le due parti dovranno essere separate da muri tagliafuoco e le aperture in questi praticate dovranno avere intelaiature e serramenti incombustibili.

1-1-44
SINDACO

Art. 38

TETTI, ABBAINI, ECC.

Ogni fabbricato deve essere munito di comodi accessi al tetto, in numero di almeno uno per ogni campata compresa fra due muri tagliafuoco; gli abbaini, nel caso che le stanze in cui sono aperti siano abitabili, debbono avere le pareti incombustibili e debbono distare dai muri tagliafuoco almeno tre metri.

Nelle strade o cortili larghi meno di quindici metri, le gronde debbono essere di materiale resistente al fuoco.

Quando una campata di tetto supera la lunghezza di venticinque metri, essa dovrà essere divisa, mediante muri tagliafuoco, in zone aventi ognuna una lunghezza non superiore a metri venticinque.

Art. 39

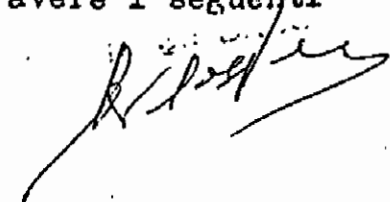
CONDOTTE DA FUMO

Ogni focolaio, camino, fornello, stufa o cucina deve essere munito di un proprio condotto da fumo; ogni condotto deve essere costruito in modo che se ne possa praticare la pulizia.

Possono avere un solo condotto comune le cucine, stufe, scaldabagni, ecc., che funzionano esclusivamente a gas.

I prolungamenti di detti condotti o fumaiole debbono distare almeno un metro dalle facciate verso spazi pubblici ed essere costruiti in modo da evitare ogni pericolo di caduta.

Inoltre, i condotti da fumo dovranno avere i seguenti requisiti:



- a) essere costruiti con materiali incombustibili e non permeabili ai gas velenosi e al calore;
- b) avere le pareti lisce;
- c) essere provvisti di bocchette a sportelli nei gomiti, nell'attraversamento dei sotto tetti e dovunque possa occorrere, restando però le aperture protette da chiusura incombustibile ed a perfetta tenuta;
- d) essere lontani almeno centimetri venticinque da travi o pareti in legno;
- e) essere muniti di doppia canna ogni qualvolta debbono attraversare strutture combustibili.

Art. 40

FUMAIOLI INDUSTRIALI

Le macchine termiche, delle quali fosse consentito il collocamento nella zona residenziale urbana o di espansione, dovranno essere munite di apparecchi fumivori e sottostare alle condizioni che saranno imposte caso per caso per evitare molestie, scosse e pericoli di incendio o di scoppio.

I relativi condotti da fumo, ogni qualvolta attraversano solai, impalcature e simili, dovranno essere difesi da una controcassa, in maniera che resti un conveniente spazio vuoto fra questa e il tubo del fumaiolo propriamente detto.

Tali fumaioli, ed in genere i fumaioli industriali, dovranno distare dalla pubblica strada almeno dieci metri, ed elevarsi sui tetti circostanti nel raggio di metri trenta per almeno cinque metri, salvo le maggiori altezze che per qualsiasi ragione fossero imposte.

I gas di scarico dei motori a scoppio dovranno essere con-

B. ...

vogliati in apposito condotto, fino ad almeno metri tre oltre il termine dei tetti compresi in un raggio di metri dieci.

Gli impianti già esistenti e i nuovi impianti dovranno, in ogni caso, essere uniformati alle vigenti disposizioni di legge ed alle disposizioni che potranno essere emanate per eliminare e combattere l'inquinamento atmosferico, in attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 41

CONDUTTURE PER GAS

Il pezzo di attacco della tubatura del gas alla condotta stradale deve essere sistemato in apposito spazio nel tratto più prossimo all'ingresso del fabbricato. A tale scopo sarà collocato e mantenuto sopra di esso un apposito indicatore, ed in corrispondenza dell'indicatore il tubo che poggerà sopra un dado di pietra.

I tubi di condotta, e tutti gli apparecchi che servono alla distribuzione generale del gas all'interno dell'edificio, dovranno essere costruiti in ferro od in ottone e collocati in modo da essere facilmente ispezionabili.

Ove la condotta sia inaccessibile, essa dovrà essere contenuta in un secondo tubo di maggiore diametro (almeno centimetri uno), aperto ai due estremi, negli attraversamenti interni, e col vano riempito da materiale non poroso in quelli esterni.

Art. 42

CONDUTTURE ELETTRICHE

Per gli impianti elettrici si dovranno osservare le seguen-

ti norme;

a) isolamento dei tiranti tanto dalla linea che dal fabbricato al quale si appoggiano;

b) cartello di avviso ben visibile sui pali, mensole, ecc., in luoghi poco frequentati, ma accessibili, come per esempio sui tetti;

c) applicazione a detti pali e mensole di mezzi di difesa tali che impediscano di raggiungere il punto pericoloso senza speciale apparecchio;

d) distanziamenti dei fili dalle finestre, tetti e terrazze, sufficienti ad impedire che vengano toccati;

e) collocamento dei conduttori tenuti a differente potenziale in posizione tale che, cadendo o spezzandosi, non possano toccarsi, interponendovi fra di essi, ove occorra, un robusto diaframma a rete;

f) collocamento dei trasformatori in appositi locali visibili e riconoscibili a distanza;

g) isolamento reciproco dei conduttori elettrici e quelli del gas.

In ogni caso, all'ingresso di appartamenti, uffici, ecc., dovrà collocarsi un interruttore generale di facile manovra.

Art. 43

APPARECCHI DA RISCALDAMENTO

Gli apparecchi da riscaldamento di qualunque specie dovranno essere sempre distanziati ed isolati dalle strutture di materiale combustibile. Ogni caldaia dovrà essere munita di fumaiolo indipendente e gli impianti già esistenti o i nuovi impianti da sistemare in edifici di nuova costruzione do-



6-10-11

vranno essere uniformati alle vigenti disposizioni di legge ed a quelle che potranno essere emanate per eliminare e combattere l'inquinamento atmosferico, in attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 44

IMPIANTI IDRICI ANTICENDI

Gli edifici destinati ad alberghi, collegi, dormitori pubblici, sale di riunione, scuole, cinema, sale da ballo, grandi magazzini di vendita, e simili, e gli stabilimenti che impieghino oltre cento operai, fatta eccezione degli edifici destinati ad industrie che non impieghino fuoco nè materiale combustibile, dovranno essere muniti di impianto interno per il rifornimento dell'acqua necessaria alla alimentazione di autopompe con idranti, del tipo adottato nelle pubbliche strade ma fissi a muro e protetti da vetri murati, ogni qualvolta parte alcuna degli stessi edifici si prolunghi oltre venti metri sul fronte stradale o addirittura qualche singola parte del fabbricato sia separata dalla strada, da cortili o da spazi privati.

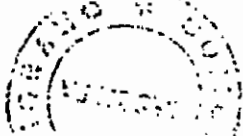
CAPO VI

SPORGENZE SULLE VIE E PIAZZE PUBBLICHE

Art. 45

GRADINI, PARACARRI ED ALTRE SPORGENZE DELLE FACCIATE CON BALCONI, CORNICI, FINESTRE, PERSIANE, ECC.

Sono vietati, senza regolare atto di concessione approva-



to nelle forme di legge, i gradini, i paracarri e le altre sporgenze, posti esternamente alle case in continuazione del suolo pubblico, che intralciano il libero transito o comunque arrecano fastidio ai passanti.

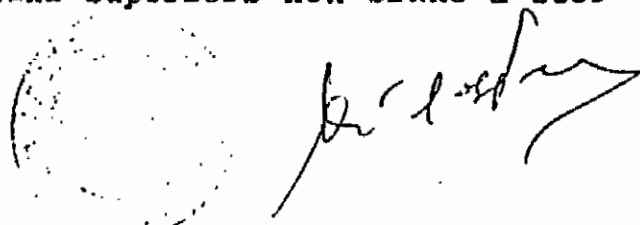
Le decorazioni degli edifici e le sporgenze di qualunque genere, fino all'altezza di metri 2,50 dal piano del marciapiede o di metri tre da quello della strada, non dovranno sporgere più di centimetri dieci sull'area stradale, nè lo zoccolo dell'edificio potrà occupare parte alcuna del suolo stradale.

Lo zoccolo, sia delle case che dei muri di cinta, dovrà essere sempre costruito con materiale duro e resistente, ed avere un'altezza di almeno centimetri sessanta. Questa disposizione vale anche per i fabbricati costruiti in arretramento, quando la zona di arretramento fosse lasciata al pubblico uso.

I balconi o terrazzini pensili, le cornici, mensole, ecc., non potranno, nelle facciate a filo di spazi pubblici, avere una sporgenza superiore a m. 1,50. Nell'altezza inferiori a metri quattro, saranno consentite sporgenze fino a centimetri venticinque.

Le finestre del piano terreno ad altezza minore di metri tre dal suolo pubblico non potranno essere munite di avanzale a contorno sporgente oltre quattro centimetri.

Quando le persiane dei piani superiori non siano a scor-

A circular official stamp, likely from a municipal or provincial office, is located at the bottom center of the page. To its right is a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'B. L. ...'.

rimento, dovranno essere solidamente assicurate in modo da non costituire un eventuale pericolo alle persone ed ai veicoli di passaggio per la strada o spazio pubblico.

Art. 46

PORTONI, INFERRIATE, LAMPADE, INSEGNE, VETRINE, TENDE, ECC.

Le chiusure delle botteghe, magazzini, ecc., e quelle delle porte o portoni verso il suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, dovranno essere stabilite in modo che si aprano verso l'interno e che non diano luogo ad alcun risvolto o sporgenza fuori della linea del muro della facciata.

E' vietato collocare esteriormente, ad altezza minore di metri tre dal suolo pubblico, inferriate, telai di riverbero, invetriate, persiane o imposte oltre i limiti delle aperture. Potrà essere concesso il collocamento di inferriate fisse, o sporgenze, ad altezza non minore di metri 4,50 dal suolo, purchè il rispettivo sporto dal vivo muro non superi i venti centimetri.

E' vietato collocare lampioni fissi nelle piazze, corsi e nelle vie ad altezza inferiore a metri quattro dal suolo. Le lampade e le lanterne mobili saranno collocate ad altezza non minore di metri 2,20 dal suolo e saranno rimosse appena spente o rialzate ad altezza non minore di metri 3,50. Sotto i portici l'altezza minima delle lampade, anche fisse, è ridotta a metri 2,20.

Le tende dei negozi sporgenti sul suolo pubblico dovranno avere il bordo inferiore ad altezza non minore di metri 2,20 dal suolo ed una sporgenza non superiore a metri 1,20 dal vivo del muro.

Le vetrine, le cornici e le decorazioni fisse o mobili dei negozi non potranno sporgere dal vivo del muro più di

dieci centimetri nelle strade munite di marciapiede e di venti centimetri sotto i portici.

E' in facoltà dell'Amministrazione comunale, su parere della Commissione edilizia, di ridurre tutte le sporgenze di cui sopra ed anche di vietare tali infissi qualora le esigenze della circolazione, della larghezza delle vie e dei marciapiedi lo richiedano.

Le insegne dovranno essere decorose nella forma e nel contenuto per quanto riguarda sia le iscrizioni, sia le figure, gli stemmi, gli emblemi, ecc., in esse rappresentati.

Art. 47

PENSILINE, ABBAINI, ECC.

Potranno consentirsi, salvo il pagamento delle relative tasse, al di sopra delle porte esterne, i tettini stabili, purchè interamente sospesi, in armonia con l'architettura dell'edificio e di tali dimensioni da non occupare più di un decimo dell'intera larghezza stradale, nè più della larghezza dei marciapiedi, nè da risultare in alcun modo più bassi di metri quattro sul piano stradale. In tutti i casi, il proprietario dovrà curare il convogliamento delle acque provenienti da tali coperture e la loro pulizia.

Le finestre sopra il tetto (abbaini), quando non sono in armonia decorativa con la facciata non dovranno essere visibili dalla pubblica strada.

Art. 48

CAVALCAVIA, TUBAZIONI D'ACQUA, CONDOTTI DA FUMO, ECC.

Salvo quanto è disposto dai precedenti articoli, sono vie-

IL SINDACO

tate tutte le altre opere sporgenti sulle facciate degli edifici, nonchè i cavalcavia di qualunque tipo o costruzione che, passando da edificio a edificio, coprono le strade o altri spazi pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio.

Anche le tubazioni d'acqua, i condotti da fumo, ecc., quando siano applicati ai muri delle facciate devono essere racchiusi in incassature, non aderire alle pareti delle stesse ed essere perfettamente mascherati all'esterno. Ove ciò non sia possibile, dovranno spostarsi verso i cortili o le altre facciate interne.

CAPO VII

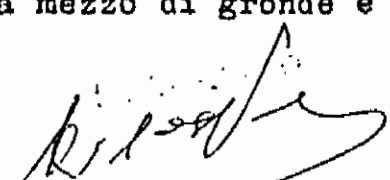
PRESCRIZIONI IGIENICO - EDILIZIE (COPERTURE DEGLI EDIFICI, TERRAZZE, SPANDITOI, SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE, TERRA-
NEI, FINESTRE DEGLI INTERRATI, LATRINE, POZZI NERI, POZZI,
VASCHE E CISTERNE, ECC.)

Art. 49

COPERTURA DEGLI EDIFICI, TERRAZZE, LAVATOI, SPANDITOI E SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE -

La copertura degli edifici, giusta il precedente articolo 19, potrà essere sia a tetto che a terrazza; le terrazze, quando siano accessibili dagli abitanti, devono essere protette in giro da parapetto o da balaustre metalliche o in muratura.

Tanto i tetti che le terrazze devono essere disposti in modo che le acque piovane non possano riversarsi disordinatamente sul pubblico suolo, ma convogliate a mezzo di gronde e canali ai condotti sottostradali.



In mancanza di condotti sottostradali le acque piovane dovranno essere convogliate fino al livello stradale e riversate su una lastra di pietra assicurata al suolo.

In caso di rottura verso la strada del tubo che raccoglie le acque pluviali, il proprietario dovrà immediatamente eliminare tale inconveniente con una riparazione provvisoria, salvo a provvedere per una stabile riparazione con la massima sollecitudine.

Le gronde e i canali devono armonizzare per forma e colore con le facciate ed essere costruiti con materiale impermeabile; i canali verticali, nella loro parte inferiore fino all'altezza di metri tre dalla sede stradale o dal marciapiede, devono essere mascherati nello spessore del muro ed alloggiati in apposite nicchie o incassature rivestite di intonaco, senza aderire alle pareti di queste.

Nelle strade di secondaria importanza della zona residenziale urbana e della zona di espansione potrà essere consentito che tali canali siano risaltati anche nella parte inferiore, ma in tal caso, per l'altezza degli stessi metri tre, dovranno essere di ferro o di ghisa e di un solo pezzo.

Tanto le gronde che i canali di scarico devono essere sempre tenuti in perfetto stato di funzionamento. Ogni trascuratezza darà luogo senz'altro avviso a contravvenzione.

Ogni edificio deve essere dotato di lavatoi e spanditoi in numero adeguato ai bisogni delle famiglie che vi potranno abitare. Tali impianti potranno essere collocati negli scantinati o seminterrati e sulle terrazze. Nel primo caso dovranno adottarsi speciali impianti per agevolare il ricambio dell'aria; sulle terrazze essi dovranno essere costruiti in arretrato rispetto alle facciate, sia interne che esterne, di almeno due metri, avere un'altezza non superiore a metri 2,75,

SHED
B-1041

misurata esternamente, e le chiusure dei vani composte esclusivamente con inferriate a vento.

L'altezza di queste sovrastrutture non entrerà nel computo di quelle massime fissate dall'art. 23.

Art. 50

TERRANEI

Nelle nuove costruzioni:

I locali terranei con accesso diretto dalle strade e spazi pubblici dovranno essere situati ad un livello superiore di almeno centimetri 20 dal piano stradale o dal marciapiede e non potranno mai essere adibiti ad uso di abitazione, ma solo ad uso di magazzini, laboratori, ecc.

Quando tali locali non hanno un sottostante scantinato, dovranno essere forniti di pavimento impermeabile con vespaio areato di altezza non minore a centimetri trenta.

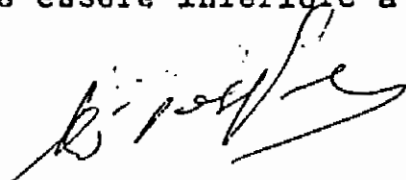
E' assolutamente vietato di adibire a stalle tali locali.

I terranei parzialmente interrati dovranno avere accesso unicamente dai cortili, giardini o spazi privati. Essi potranno essere adibiti ad usi comportanti permanenza di persone durante il giorno solo nel caso:

a) che abbiano i muri perimetrali isolati, con opportuni lavori, dal terreno circostante, fino a centimetri cinquanta sotto il livello del pavimento, mediante intercapedine ricadente nell'ambito della proprietà privata;

b) il pavimento stesso sia costruito di materiale impermeabile e munito di vespaio;

c) la parte interrata non superi i due terzi dell'altezza utile, la quale, a sua volta, non deve essere inferiore a metri quattro.



Art. 51

FINESTRE NEI LOCALI INTERRATI

Le finestre dei locali in tutto o in parte interrati sono soggette alle norme generali stabilite per le porte delle botteghe e dei terranei.

Quando tali aperture sono praticate all'altezza dello zoccolo o nelle soglie dei terranei, devono essere munite di solida difesa in pietra forata o metallo, e di fitta rete metallica interna facilmente rimovibile.

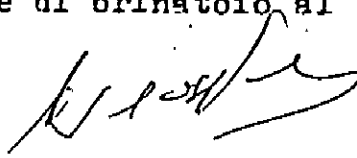
I locali terranei o seminterrati che sono adibiti ad uso di cucine e stalle, quantunque corrispondenti alle norme del presente regolamento ed a quelle speciali relative al loro uso, non possono mai avere spiragli di apertura verso la strada.

Art. 52

LATRINE INTERNE

Ogni edificio dovrà avere un numero sufficiente di latrine collocate in modo da ricevere aria e luce direttamente dall'esterno e fornite di apparecchi a chiusura idraulica, di condutture di smaltimento perfettamente impermeabili, nonché di vaschette a sifone per l'acqua di lavaggio alimentate in maniera abbondante e sicura. Ogni abitazione, studio o ufficio dovrà avere almeno una latrina, di superficie non inferiore a metri quadrati 0,80, ed il pavimento e le pareti, fino all'altezza di metri 1,50, rivestiti di materiale impermeabile e di facile lavatura.

Gli spacci di bevande alcoliche e gli altri esercizi pubblici devono essere anche muniti di latrina e di orinatoio al



servizio dei frequentatori.

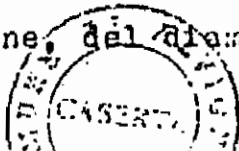
Indipendentemente dall'adozione di tali provvedimenti, le latrine dovranno essere sempre precedute da una antilatrina areata, al quale scopo potrà consentirsi anche il dimezzamento della latrina stessa.

Le latrine dovranno essere situate o nell'interno delle case o verso i cortili, in modo da non sporgere da bracci di fabbrica, salvo che siano ad avancorpo continuo in muratura, a guisa di torre, da prolungarsi fino all'incontro del tetto e non visibile sia dalle vie pubbliche che dalle vie private. In ogni caso non saranno ammesse latrine con bussole isolate sui balconi, ed, escluse quelle delle case coloniali o rurali, dovranno avere sempre l'accesso dagli ambienti interni degli edifici.

Le condutture delle latrine devono avere una posizione per quanto possibile prossima alla verticale ed in nessun caso possono discostarsi da questa posizione oltre i sessanta gradi. Le congiunzioni delle varie diramazioni non potranno mai essere ad angolo retto, ma dovranno comprendere sempre un angolo inferiore ai sessanta gradi fra le linee affluenti, oppure esser eraccordate in curva. In nessun caso dette condutture potranno essere disposte lungo le facciate prospicienti le vie e piazze pubbliche o private.

Le canne delle latrine dovranno essere in tubi di ghisa o di grès o di cemento amianto, del diametro di almeno centimetri dieci, ben saldati fra loro ed immessi nei canali della fognatura nera o mista, ove esiste, oppure in un pozzo nero posto in luogo accessibile per una pronta e perfetta vuotatura.

In connessione con le dette condutture si dovrà sempre costruire un tubo di areazione, del diametro non inferiore a



centimetri dieci, comunicante con l'aria esterna al di sopra dei tetti, a distanza sia verticale che orizzontale, davi vari di areazione dei fabbricati vicini, da determinarsi caso per caso dall'Ufficio di igiene. Il tubo di areazione potrà essere costituito dal semplice prolungamento in alto della condotta di scarico solamente per le condotte prevalentemente verticali.

Le stesse condutture adibite allo smaltimento delle materie fecali e delle acque di rifiuto potranno, dove le fogne pubbliche fossero a sistema promiscuo, servire anche allo smaltimento delle acque piovane, salvo sempre l'indipendenza degli apparecchi, l'apposizione del sifone ai piedi delle condotte piovane, la chiusura idraulica per tutte quelle interne e le altre garanzie che fossero imposte dagli Uffici competenti. Inoltre, qualora le condotte piovane dovessero accogliere scarichi di lavandini od acque comunque non perfettamente pure, dovranno costruirsi con materiali resistenti agli acidi.

In nessun caso saranno consentite latrine che abbiano il loro ingresso nel vano delle cucine, nel quale potranno collocarsi solamente gli acquai. Anche le condotte luride, qualora fossero interne, dovranno essere contenute nel racchiuso delle latrine e mai attraverso le cucine.

Art. 53

LATRINE ESTERNE

Sono assolutamente vietate le latrine in risalto sui muri delle facciate.

Art. 54

POZZI NERI

Qualora la costruzione degli edifici sia effettuata in

7

zona non ancora fognata, dovrà procedersi prima della sistemazione degli scarichi, alla costruzione di appositi pozzi neri secondo i più moderni criteri, comunque perfettamente a tenuta con svuotamento periodico.

I pozzi neri non potranno costruirsi in area già ricoperta da un fabbricato. Essi devono essere distaccati di almeno cinquanta centimetri dai muri degli edifici e convenientemente isolati da questi. Inoltre dovranno distare almeno dieci metri da qualunque pozzo, pompa, serbatoio, acquedotto, presa d'acqua potabile, ecc.

Se i pozzi neri sono costruiti in calcestruzzo cementizio o in calcestruzzo armato, lo spessore delle pareti e del fondo non dovrà essere inferiore a centimetri quindici e la soletta a volta di copertura non dovrà essere inferiore a centimetri dieci. Se la costruzione è fatta in muratura, la cassa deve essere costruita con pietre di prima qualità, dello spessore di centimetri cinquanta, con massicciata sul fondo di muratura greggia dello spessore di centimetri quarantacinque, con intonaco di cemento su tutta la superficie interna che ne assicuri la completa impermeabilità.

La forma dei nuovi pozzi sarà di pianta rettangolare, con curvatura nei risvolti, o circolare, oppure ellittica: in ogni caso il fondo dovrà essere a bacino e le bocche dovranno avere un telaio in pietra a doppio chiusino, con interposto uno strato di creta che ne impedisca qualsiasi esalazione e ne renda facile la vuotatura.

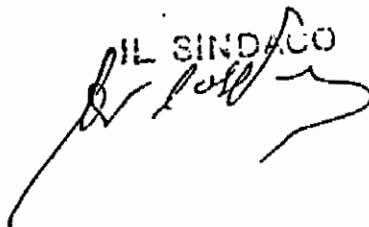
I pozzi neri saranno di capacità proporzionata alla loro destinazione e devono avere una profondità non superiore a metri quattro dal livello del suolo, con una canna di ventilazione prolungata fin oltre il tetto e munita di mitria.

Il SINDACO
1-1-1911

Infine se la costruzione deve sorgere su strada dotata di fognatura, tutte le acque nere di rifiuto di ogni genere tassativamente devono essere immesse nella fognatura comune mediante appositi condotti sotterranei (fognoli privati) provvisti di raccordi costruiti a regola d'arte, con materiali a disposizione, igienicamente idonei.

La immissione nella fognatura delle acque luride deve avvenire attraverso apposita fossa biologica proporzionata al numero degli abitanti serviti e alla dotazione idrica giornaliera pro-capite.

IL SINDACO

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name, possibly "L. Pelli", written over the printed text "IL SINDACO".

Art. 55

POZZI, VASCHE E CISTERNE

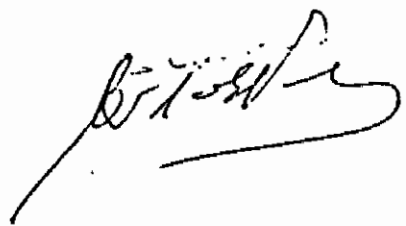
E' vietato costruire vasche per uso di abbeveratoio o di lavatoio a distanza minore di metri dieci dai pozzi, cisterne, o serbatoi di acqua potabile.

E' vietato scavare pozzi, costruire cisterne e serbatoi di acqua potabile per uso privato a distanza minore di metri dieci da fogne, bottini, concimaie, stalle, acquai e fosse di scolo, lavatoi, abbeveratoi e simili. Per i pozzi, cisterne e serbatoi di acqua destinata ad uso pubblico, tale distanza deve essere almeno di metri venti.

I pozzi devono essere costruiti con una buona muratura e rivestiti internamente di uno strato di cemento o con pareti rese altrimenti impermeabili, atte ad impedire infiltrazioni di acque inquinate, superficiali o profonde, dal suolo circostante. La loro profondità sarà spinta fino al ritrovamento di una sicura falda di acqua profonda ed immune da inquinamenti.

I pozzi devono essere sempre chiusi alla bocca mediante apposita torretta in muratura munita di sportello chiudibile. L'attingimento potrà farsi solamente a mezzo di pompe ed il terreno circostante dovrà essere impermeabilizzato per il sollecito allontanamento di acque di stramezzo o meteoriche.

Sono, ad ogni modo, da preferirsi i pozzi trivellati.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'B. T. S. M.' followed by a long, sweeping flourish.

CAPO VIII

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER FABBRICATI DESTINATI A SPECIALI USI -

Art. 56

FABBRICATI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ECC.

Qualora si tratti di costruzioni di edifici destinati all'esercizio di attività industriali, commerciali, agricole, e loro dipendenze, l'interessato dovrà darne notizia all'Ispettorato del lavoro per i provvedimenti di sua competenza, ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento d'igiene del lavoro.

I progetti relativi dovranno soddisfare alle condizioni di detto regolamento.

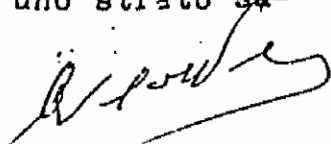
La vigilanza per l'applicazione delle suindicate disposizioni è esercitata dai competenti organi, secondo le norme stabilite dalle leggi vigenti in materia.

- Art. 57

COSTRUZIONE DI DEPOSITI E MAGAZZINI

I depositi e i magazzini debbono essere ben areati ed illuminati, e costruiti con muri ad intonaco liscio. In particolare, quelli destinati alla conservazione di derrate alimentari debbono avere i muri imbiancati per tutta la loro superficie e verniciati, o costruiti con materiale liscio, impermeabile e lavabile fino all'altezza di metri 1,50 dal pavimento.

In detti locali i pavimenti dovranno essere formati con un sottofondo di calcestruzzo di cemento e con uno strato su-



periore dello spessore di centimetri due, di cemento o sabbia, ben lisciato, oppure in piastrelle di cemento lisce e lavabili.

Per lo scarico delle acque di lavaggio i depositi di derivate dovranno essere muniti di canale scaricatore con chiusura idraulica.

Art. 58

LOCALI DESTINATI AD ALBERGHI, ALLOGGI O RICOVERO TEMPORANEO DI PERSONE -

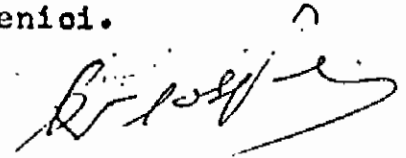
Gli edifici, o parte di essi, destinati ad uso di albergo, alloggio o ricovero temporaneo di persone, indipendentemente dalle prescrizioni delle leggi di pubblica sicurezza, devono avere i locali della cubatura di almeno venticinque metri cubi per ogni persona alloggiata, con camere munite di una o più finestre proporzionate alla loro ampiezza, con pareti immuni da umidità e pavimenti costruiti in modo da essere facilmente lavabili.

Negli stessi edifici, le latrine, munite di chiusura idraulica e di tubo di ventilazione, dovranno essere proporzionate al numero delle persone alloggiata, mai inferiore a due (una per sesso) per ogni piano.

Art. 59

FORNACI PER LA COTTURA DELLA CALCE

La costruzione delle fornaci per la cottura della calce non potrà essere eseguita a distanza inferiore a metri 500 dalla periferia della zona residenziale e dalla zona di espansione destinata ad abitazioni. Dette fornaci dovranno rispondere ai migliori ed ultimi requisiti tecnici ed igienici.



CAPO IX

ASPETTO E DECORO DEI FABBRICATI VISTI DAGLI SPAZI PUBBLICI

Art. 60

ESTETICA DEGLI EDIFICI

Qualunque maniera architettonica o di ornamento è ammessa, purchè non manchi di sufficiente ragione di opportunità, specialmente nei riguardi delle località nelle quali dovranno sorgere le singole costruzioni.

Conseguentemente, i materiali impiegati in modo visibile, come le pietre naturali, la terracotta, l'intonaco, ecc., lo stile architettonico, gli ornamenti, le tinte, ecc., oltre ad essere di per se stessi decorosi, dovranno anche armonizzare con quelli degli edifici vicini, con speciale riguardo alla lor importanza artistica.

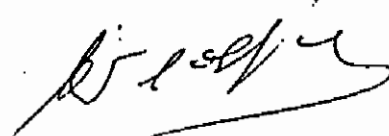
Non saranno consentiti muri di cinta nudi, pareti grezze in sopraelevazione ed altre imperfezioni, ogni qualvolta potessero essere visibili da strade, piazze o spazi pubblici in genere, o dal mare, dalla ferrovia, ecc.

Ai fini della estetica gli edifici saranno sempre considerati un tutto unico, completamente indipendente dalla eventuale ripartizione della proprietà.

Art. 61

INTONACATURA DELLE FABBRICHE

Tutti i muri di nuova costruzione, compresi i muri di cinta e quelli che si vogliono riparare, devono, nella parte prospiciente ed in vista di pubblici spazi, essere intonacati,



ad eccezione di quelli che non richiedono l'intonaco per il loro sistema di costruzione.

I muri di cinta prospicienti le vie pubbliche dovranno avere una conveniente copertura allo scopo di non recare pregiudizio alla incolumità pubblica ed all'estetica, ed il piovante deve essere inclinato verso l'interno delle proprietà per evitare lo stillicidio sulla via pubblica.

Le fronti degli edifici visibili dai luoghi pubblici o separati da intercapedini sono soggette alle stesse prescrizioni delle facciate direttamente prospicienti gli stessi luoghi pubblici.

Art. 62

COLORITURA DELLE FACCIATE

Nella coloritura dei fabbricati non potranno usarsi tinte che deturpano l'aspetto dell'abitato, offendano la vista o producano oscurità. E', inoltre, fatto divieto della tinteggiatura parziale di un edificio, quando da essa possa derivarne uno sconcio edilizio.

All'obbligo della tinteggiatura fanno eccezione quegli edifici il cui stile non comporta una speciale coloritura e quegli edifici costruiti in pietra con faccia vista o in mattonelle o laterizi a quadri o a rettangolini, secondo tipi preventivamente approvati dal Comune.

Se un edificio è posseduto da più persone, la tinta delle facciate deve essere unica, e le cornici e le fasce debbono seguire un unico ordine architettonico e non le proprietà.

L'autorità comunale, su parere della Commissione edilizia, potrà ordinare l'intonaco e il rinnovamento delle tinte di quelle case, nonché dei muri di cinta, che fossero causa di

D. i. m.

deturpamento. A tale scopo il Sindaco farà notificare ai proprietari una intimazione individuale, stabilendo in essa il periodo di tempo per la esecuzione dei lavori, a norma dello articolo 55 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e del presente regolamento.

Art. 63

DECORAZIONI ESTERNE

Non si possono eseguire sulle facciate e sulle altre pareti degli edifici esposte alla pubblica vista, pitture figurative di qualunque genere, o restaurare quelle esistenti, senza averne prima ottenuta l'approvazione dall'autorità comunale su presentazione di apposita istanza corredata dei prescritti disegni e documenti.

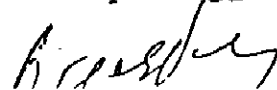
Art. 64

ORNATI ED INFISSI

Per le diciture, le sculture, gli ornamenti, ecc., che si volessero apporre sui muri delle case, o sui muri esposti in genere alla pubblica vista, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco, che potrà all'uopo richiedere disegni, anche colorati, modelli, ecc.

Gli infissi fanno parte delle facciate e come tali sono soggetti al controllo dell'Amministrazione per il disegno, la coloritura, le applicazioni, ecc.

Gli infissi delle aperture verso la strada, il cui orlo inferiore ricadesse a meno di metri 2,50 dal marciapiede, ed a meno di metri quattro dal piano stradale ove manchi il marciapiede, non dovranno spiegarsi verso l'esterno, salvo che la corrispondente zona non sia sottratta al pubblico passaggio.



In ogni caso, dove l'apertura verso l'esterno fosse imposta da ragioni speciali, dovranno adottarsi cautele atte ad eliminare ogni molestia o pericolo per il pubblico.

Sono vietati i sistemi di chiusura con ante asportabili.

Art. 65

INSEGNE, TABELLE, ECC.

Le facciate dei fabbricati di nuova costruzione, con locali destinati ad uso di negozio, dovranno contenere nel loro ordinamento architettonico la possibilità di collocare mostre ed insegne, che potranno essere piazzate soltanto nelle parti all'uopo predisposte.

Le diciture e la rappresentazione delle insegne, tabelle, ecc., come ogni altra iscrizione esposta al pubblico, dovranno essere preventivamente approvate dal Sindaco. Per le insegne luminose dovrà il Sindaco approvare anche i colori e l'intensità della illuminazione.

Le insegne, ditte, cartelli e simili, sia soprastanti che laterali ai negozi, devono essere sempre mantenuti in buono stato e non possono essere ricoperti con carta o tela, o in altro modo, che nasconda o modifichi, sia pure solo temporaneamente, le diciture originarie.

Le insegne o tabelle sospese, oltre che per il disegno, sono soggette all'approvazione del Sindaco anche per quanto riguarda i sostegni, le dimensioni, la posizione, ecc. Le insegne a banderuola sono di massima vietate: possono consentirsi caso per caso soltanto per i terranei.

Art. 65bis

LUCERNARI

Negli zoccoli degli edifici potranno essere aperti lucernari

nari e finestre muniti di inferriata per dar luce ai sotterranei. Qualora questi siano destinati ad uso di legnaia, o al deposito di materiali combustibili, le finestre e i lucernari dovranno essere muniti di graticella di filo metallico a maglie non maggiori di un centimetro quadrato.

CAPO X

NORME PARTICOLARI PER GLI EDIFICI DELLA ZONA RURALE

Art. 66

OSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO NELLA ZONA RURALE

Agli effetti della osservanza delle disposizioni contenute nella legge urbanistica e nel presente regolamento, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Sindaco la denuncia per ogni lavoro edilizio, anche se da compiersi in località poste fuori del perimetro della zona residenziale urbana e della zona di espansione.

Nella zona rurale, in deroga a quanto è prescritto nel presente regolamento, saranno osservate le seguenti particolari disposizioni, che insieme alle altre stabilite nei precedenti articoli sono dirette ad assicurare, a norma dell'articolo 218 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, che nelle abitazioni della zona:

- a) non vi sia difetto di aria e di luce;
- b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie fecali e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo;

c) le latrine, gli acquedotti e gli scaricatori siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o

- d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento;
- e) sia impedito, in ogni caso, un eventuale deturpamento nell'aspetto dell'abitato o la violazione di leggi o di regolamenti vigenti in materia igienico-edilizia.

Art. 67

ALTEZZA DEI FABBRICATI E DEI PIANI

I fabbricati da costruire nella zona rurale non potranno avere più di un piano, oltre il terraneo, ed un'altezza massima di metri 6.

Essi potranno avere i singoli piani di altezza ridotta fino a metri 3.30 per il pianterreno e a metri 2.60 per i piani superiori, ma non potranno mai usufruire della maggiore altezza consentita per ottenere un maggior numero di piani.

Art. 68

CASE RURALI

Le case della zona rurale destinate esclusivamente al ricovero temporaneo o permanente dei coloni, delle loro famiglie e degli altri addetti alla coltivazione, nonché al ricovero delle scorte e provviste, saranno, inoltre, soggette alle norme seguenti:

- a) dovranno rispondere a tutte le norme ministeriali vigenti in materia;



b) non saranno soggette a vincolo alcuno per quanto riguarda la parte architettonica, potendo essere semplicemente intonacate ed imbiancate;

c) potranno avere i terrazzi in diretta comunicazione con gli spazi scoperti vicini, ancorchè fossero destinati ad uso di abitazione;

d) potranno accoppiarsi costruttivamente anche a locali destinati a stalla, purchè non vi sia comunicazione interna alcuna e siano rispettate tutte le altre norme prescritte dal regolamento d'igiene;

e) in mancanza d'acqua fornita dall'impianto pubblico, potranno essere rifornite per gli usi non alimentari da acque derivanti dal sottosuolo, o da cisterne costruite per l'immagazzinamento di acque provenienti da falde di tetto o da terrazze non praticabili. Tali cisterne dovranno scendere a profondità di almeno quattro metri, essere a doppio reparto e munite di filtro. Inoltre, all'attingimento dell'acqua dovrà procedersi a mezzo di tubazioni e pompe, restando assolutamente vietato l'uso delle secchie, catini e la loro apertura nella parte superiore, che dovrà essere continuamente chiusa.

Indipendentemente da quanto sopra, il proprietario sarà tenuto all'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento di igiene del lavoro.

Art. 69

SISTEMAZIONE DEL TERRENO

Le condizioni igieniche del terreno scelto per la costruzione del fabbricato rurale devono essere tali da ottenere il preventivo parere favorevole dell'Ufficiale sanitario.

IL SINDACO

Il piano di costruzione delle case deve essere sopraelevato di almeno cinquanta centimetri rispetto al piano della circostante campagna. Nei luoghi sottoposti ad inondazioni l'autorità comunale stabilirà caso per caso di quanto dette costruzioni debbano essere sopraelevate dalla zona circostante.

Art. 70

MURATURE

E' proibito addossare i muri delle abitazioni rurali direttamente ai terrapieni: essi dovranno essere distanti almeno tre metri dalla base inferiore della scarpata del terrapieno, oppure dovranno costruirsi muri di sostegno in modo che il piede del terrapieno disti almeno due metri dalla erigenza costruzione. In ogni caso saranno costruiti opportuni canali di drenaggio per smaltire le acque meteoriche o di infiltrazione.

I muri, le coperture e i pavimenti dovranno essere costruiti con laterizi ben cotti o con altri materiali poco impermeabili.

Art. 71

CORTILI E SERVIZI IGIENICI

Nella zona rurale la superficie dei cortili e degli spazi interni degli edifici deve essere pari almeno ad un quarto delle pareti che vi prospettano, e la distanza fra le due facciate di fronte deve essere almeno uguale all'altezza della facciata più alta; i terranei dovranno essere elevati almeno di centimetri cinquanta sul suolo circostante ed essere sempre muniti di scantinato o vespajo; ai servizi igienici

IL SINDACO
2. 11. 1911

ci dovrà provvedersi, salvo che il Comune non abbia già provveduto in maniera più perfetta, con la costruzione di speciali impianti rispondenti alle moderne esigenze e conformi a tutte le norme che fossero dettate da altre disposizioni di legge e di regolamenti, generali o speciali, salvo l'approvazione dell'Ufficio sanitario.

Art. 72

AMBIENTI ABITABILI

Le camere di abitazione dovranno avere un'altezza di almeno metri 2,75 e la cubatura delle camere da letto deve essere calcolata sulla base di almeno venticinque metri cubi per ogni persona.

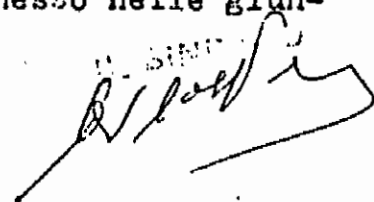
Tutti gli ambienti devono avere finestre che si aprono direttamente verso l'esterno e quando la finestra sia unica deve avere una superficie di almeno due metri quadrati.

Art. 73

IMPIANTI IGIENICI, FOGNATURE E POZZI NERI

Ogni abitazione per famiglia deve essere provvista di un acquario e di una latrina. Questa dovrà avere il pavimento impermeabile, essere provvista di una finestra aprentesi all'aria libera di ampiezza non minore di metri quadrati 0,50, e non avere comunicazione diretta con le camere da letto e con la cucina.

Le latrine e gli acquai dovranno essere munite di chiusure atte ad impedire ogni esalazione e di tubi di scarico costruiti di materiale impermeabile ben connesso nelle giunture.



Ogni latrina, in mancanza della fognatura municipale, dovrà immettersi in apposito pozzo nero costruito secondo le regole indicate nel precedente articolo 56.

Le acque domestiche di rifiuto, ove non esista la fognatura, saranno immesse nel pozzo nero o condotte in apposito serbatoio a tenuta stagna.

Art. 74

RICOVERI PER GLI ANIMALI

Le stalle, gli ovili, i porcili, i pollai, ecc., saranno possibilmente situati a distanza dalle case di abitazione. Quando siano nello stesso corpo di fabbricato non dovranno avere comunicazione diretta con i locali di abitazione e non verranno utilizzati come abitazione permanente i locali situati al di sopra di essi se il solaio non sia impermeabile o impermeabilizzato.

Le stalle dovranno avere un'altezza di metri tre dal pavimento al soffitto ed una cubatura di metri cubi trenta per ogni capo grosso di bestiame, o la metà per ogni capo piccolo.

Gli abbeveratoi non saranno costruiti in legno ma con materiale di facile lavaggio.

Art. 75

RICHIAMO ALLE NORME GENERALI

Per tutto ciò che si riferisce agli edifici rurali non disciplinato dal presente capo, si applicheranno le disposizioni degli altri articoli del regolamento.



TITOLO III

DOMANDE E RILASCIO DELLE LICENZE EDILIZIE -

Art. 76

OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Nel territorio del Comune non si può procedere alla esecuzione di alcuna delle seguenti opere senza la preventiva autorizzazione delle competenti autorità ed il permesso del Sindaco:

1) costruzioni, demolizioni, ricostruzioni, ampliamenti e riattazioni di edifici o di muri di cinta, opere di urbanizzazione del terreno, anche se con costruzioni prefabbricate, lavori di sbancamento, livellamento, sgombero, ecc.;

2) introduzione di modificazioni nelle fronti dei fabbricati verso le strade, corsi, piazze, vie e vicoli pubblici o gravati da servitù a favore del pubblico, tinteggiature, collocamento di marciapiedi, insegne, iscrizioni e simili;

3) alterazioni del suolo pubblico o privato ed opere sotterranee in costruzioni contemplate dal presente regolamento;

4) esecuzione di qualsiasi lavoro interessante la fognatura domestica e la provvista delle acque;

5) costruzione di cappelle, monumenti e ricordi marmorei.

Non si potranno, del pari, senza nuova autorizzazione, apportare varianti ai lavori in corso di esecuzione già approvati.

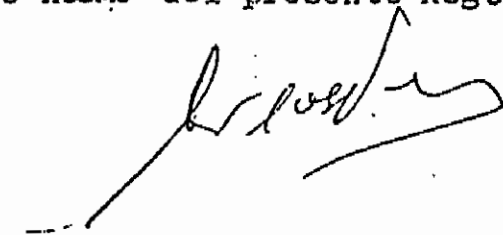
Salvo le disposizioni delle vigenti leggi in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pre-

gio artistico, storico o archeologico, senza autorizzazione delle competenti autorità e il permesso del Sindaco. Se le opere sono ordinate dall'autorità giudiziaria basterà la semplice denuncia al Sindaco prima di intraprendere la costruzione.

Art. 77

MANTENZIONI E RESTAURI

E' vietato eseguire radicali rifacimenti, ricostruzioni quasi ex novo o lavori di riparazione e di grande manutenzione ad edifici non rispondenti per strutture, altezza e larghezza delle vie, allè norme del presente Regolamento.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'L. Rossi', is written over the bottom right portion of the text area.

a meno che non si tratti di fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica ed architettonica. S'intende, comunque, che è consentita l'esecuzione di lavori di rimodernamento o di miglioramento tecnico ed igienico agli edifici di cui innanzi, allo scopo di renderli più idonei e confortevoli, e quindi più abitabili: la licenza per la esecuzione di tali lavori sarà concessa ad esclusivo giudizio dell'autorità comunale, su parere della Commissione edilizia.

E' fatto, però, obbligo ai proprietari, venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo, di ricostruire i vecchi edifici secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 78

RIPARAZIONE DI FABBRICATI MINACCIANTI ROVINA

I proprietari, dietro ingiunzione del Sindaco, sono tenuti alla pronta riparazione o demolizione dei fabbricati, o di quelle parti di essi che minacciassero rovina, sotto comminatoria, in caso di ritardo, della esecuzione dei lavori d'ufficio, oltre l'applicazione delle penalità previste dalle vigenti leggi, osservando il procedimento di cui all'art. 76 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248; alleg. F., salvo, quando ne sia il caso, l'applicazione dell'art. 153 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839, e dall'art. 55 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.



Art. 79

UTILIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI DI EDIFICI PREESISTENTI -

E' consentita, in caso di demolizione totale o parziale di edifici, la utilizzazione delle fondazioni preesistenti quando esse non siano lesionate ed abbiano, in rapporto al muro di elevazione, dimensioni sufficienti. In caso diverso, le fondazioni dovranno essere demolite o riparate e rinforzate con opportuni accorgimenti, su conforme autorizzazione rilasciata dal Sindaco, sentiti i competenti organi del Comune ed il parere della Commissione edilizia.

Art. 80

APERTURA DI NUOVE STRADE DA PARTE DI PRIVATI

Quando uno o più proprietari intendono aprire passaggi, o iniziare la costruzione di una strada privata aperta al pubblico, senza addivenire ad alcuna lottizzazione del terreno laterale ad essa, devono presentare al Comune il relativo progetto, ottenerne l'approvazione ed addivenire a regolare atto pubblico, con l'intervento dell'Amministrazione comunale, con il quale si assumono l'obbligo di provvedere convenientemente alla sistemazione della stessa strada o passaggio, allo scolo delle acque, alla pavimentazione, alla manutenzione, all'illuminazione ed alla nettezza, nei modi prescritti, salvo le disposizioni di legge relative ai concorsi per le strade vicinali.

La larghezza non potrà essere inferiore a sette metri per le strade comprese nella zona residenziale urbana e nella zona di espansione, e quattro metri per le strade com-



[Handwritten signature]

prese nella zona rurale.

E' vietata l'apertura di strade che non siano in piena conformità o correlazione organica al programma di fabbricazione anche nella zona immediatamente adiacente al medesimo.

Le case e le costruzioni lungo le strade private aperte al pubblico passaggio, sono soggette alle disposizioni del presente regolamento e della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765.

Dette strade, ove abbiano i requisiti prescritti, potranno essere classificate tra le comunali, a norma di legge. In tal caso nessuna indennità o rimborso di spese è dovuto ai proprietari, i quali, però, dalla data della delibera di classificazione, rimarranno esonerati dagli obblighi contemplati nei commi precedenti.

Art. 81

COMPILAZIONE DEI PROGETTI E DIREZIONE DEI LAVORI

La compilazione dei progetti di costruzione, demolizione, ricostruzione, ampliamento e riattazione di edifici, la direzione dei lavori relativi, i progetti per opere di costruzione e ricostruzione di opere in conglomerato cementizio semplice, armato, precompresso, ecc., spettano secondo la classe e la qualità delle opere da eseguire, ad ingegneri, architetti, geometri e periti edili a ciò rispettivamente autorizzati dalle leggi e regolamenti in vigore.

L'amministrazione comunale, pertanto, non prenderà in alcuna considerazione quei progetti ed istanze diretti ad ottenere autorizzazioni per la esecuzione di lavori edili

titati dalle vigenti disposizioni.

Art. 82

LAVORI CHE POSSONO INIZIARSI ED ESEGUIRSI SENZA LICENZA

Salvo le ipotesi previste negli articoli precedenti, nessun lavoro potrà essere iniziato senza preventiva licenza, ad eccezione dei seguenti casi:

a) provvedimenti improcrastinabili, richiesti da urgenti ed improvvise ragioni di sicurezza ed igiene, che dovranno, però, essere immediatamente denunziati all'Amministrazione per la successiva regolarizzazione anche agli effetti fiscali;

b) opere disposte con regolare ordinanza dalle competenti autorità amministrative e giudiziarie ed opere ordinate o eseguite dal genio militare;

c) restauri interni di ordinaria manutenzione, e perciò non comprendenti alcuna innovazione;

d) modifiche interne degli stabilimenti industriali, in pendenza della regolarizzazione della licenza, purché non in contrasto con le disposizioni vigenti.

Art. 83

RICHIESTA DELLA LICENZA E DOCUMENTI RELATIVI

Salva l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 25 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, e la richiesta, nelle zone sismiche, della preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio del genio civile, di cui al successivo

A. Costa

art. 26 della stessa legge, per la esecuzione di una qualsiasi delle opere indicate nei precedenti articoli l'interessato - Ente o persona - dovrà presentare al Sindaco istanza su apposito modulo fornito dal Comune, precisando in essa la entità e la natura delle opere, la durata presumibile del lavoro, e allegando tutti quei documenti e disegni che valgono a dare una conoscenza esatta di quanto si vuole eseguire (descrizione, disegni, fotografie, modelli, ecc.).

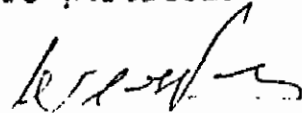
I grafici, al pari dell'istanza, e tutti i documenti, disegni, ecc., dovranno essere tracciati con sistema indelebile e piegati, per esigenze di archivio, in misura non superiore ai centimetri 22 x 32.

In particolare, i grafici illustrativi delle nuove costruzioni a corredo della richiesta, dovranno essere esibiti in triplice copia. Qualora occorra licenza speciale da rilasciarsi su parere di organi consultivi, a corredo della richiesta dovranno essere aggiunte altre copie degli stessi documenti per i predetti organi.

La denuncia così completata, previo il pagamento delle prescritte tasse, sarà esibita al competente Ufficio comunale, che, verificato con un esame sommario la formale regolarità degli atti ne rilascia ricevuta al denunciante.

I documenti da esibire sono:

a) una planimetria generale della zona nella quale l'opera dovrà essere eseguita, in scala non inferiore di 1:2000, perfettamente aggiornata in ogni particolare, in modo che da essa risultino in maniera precisa ed inequivocabile la posizione dell'opera, riferita ad elementi perfettamente noti ed individuati nella planimetria stessa ed alle proprietà confinanti, nonché le dimensioni di tutti gli spazi pubblici e privati adiacenti, ed ogni altro particola-



re che possa avere interesse ai fini della richiesta licenza.

a') una planimetria in scala 1:500 dalla quale risulti, in un raggio non inferiore a metri 50, le proprietà confinanti, i fabbricati adiacenti, le altezze di questi, nonché le distanze dal fabbricato a costruirsi sia dei confini che dei fabbricati adiacenti.

b) una planimetria speciale dell'opera, in scala non minore di 1:100, e le planimetrie speciali, rilevate a differenti altezze, quando ciò fosse necessario per il diverso sviluppo dell'opera:

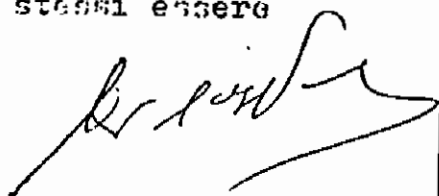
c) i disegni delle facciate prospicienti sulle pubbliche strade o comunque visibili da queste o da altri luoghi pubblici, completi anche della decorazione cromatica relativa sia alle parti murarie, sia agli infissi, il tutto alla scala non inferiore di 1:100;

d) una sezione verticale (e occorrendo, anche più sezioni), da cui risultino tutti i particolari delle scale, cortili, solai, tetti, camere d'aria, ecc, sempre alla scala non inferiore di 1:100;

e) un particolare della facciata, completo di tutti gli elementi architettonici, che comprenda almeno un'intera campata, alla scala non inferiore di 1:20;

f) il progetto completo della fognatura domestica, sia pluviale che fecale, e quello degli impianti per l'approvvigionamento idrico dove manchi l'acqua fornita dal Comune. Quando la portata delle condotte relative a qualsiasi altro servizio debba, per particolari esigenze dell'edificio, sorpassare quella degli ordinari impianti domestici, occorrerà presentare anche per queste apposito progetto.

Indipendentemente da quanto potrà risultare in base alla scala dei disegni, dovranno sui disegni stessi essere chiaramente indicate in cifre:



1) le altezze dei piani, sia lorde (da pavimento a pavimento), sia nette (da pavimento a soffitto);

2) le altezze dei muri esterni del fabbricato e dei muri di cinta verso gli spazi scoperti, sia pubblici che privati, e le dimensioni planimetriche di tali spazi e dei cortili;

3) le dimensioni delle aperture per il passaggio dell'aria e della luce.

Dovranno, inoltre, risultare da apposito elenco il tipo della fondazione e le dimensioni dei muri, delle armature dei tetti e solai, mensole, ecc., in una parola di tutte le membrature interessanti comunque la stabilità dell'edificio.

Qualora l'importanza della costruzione o dei luoghi lo consigli, potrà l'amministrazione richiedere la presentazione di uno schizzo planimetrico (o la fotografia) dei fabbricati immediatamente adiacenti.

Qualora occorressero convenzioni con terzi per rendere le opere progettate rispondenti alle norme regolamentari, esse dovranno essere esibite dal richiedente in copia autentica e dovranno essere trascritte a favore del Comune prima del rilascio della licenza edilizia.

Non potrà essere rilasciata licenza edilizia per le costruzioni che comprendessero, nel loro complesso, opere già esistenti difformi dal presente regolamento, o non risultanti in alcun modo già approvate.

Per gli stabilimenti industriali, stalle, teatri, cinematografi, depositi di sostanze infiammabili, sale di ritrovo pubblico, scuole, o altri locali aperti al pubblico, occorre indicare la destinazione precisa dell'edificio, mettere in rilievo le sue rispondenze alle speciali prescrizio-



IL SINDACO
[Signature]

ni delle leggi e regolamenti , ed esibire in visione i documenti originali di approvazione delle varie autorità competenti.

Per le costruzioni industriali, commerciali, artigiane-
li e simili, resta fermo l'obbligo della denuncia allo
Ispettorato del lavoro per i provvedimenti di sua competen-
za, ai sensi del regolamento generale d'igiene del lavoro.

Per gli edifici di interesse storico, di pregio arti-
stico o che interessino il panorama, occorre anche il
nulla osta della locale Soprintendenza ai monumenti.

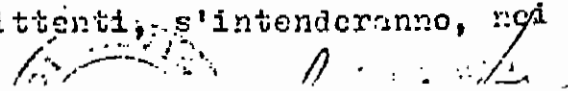
Per la più rapida istruttoria delle pratiche edilizie
l'Amministrazione potrà designare uno o più impiegati del
Comune, con l'incarico di esaminare preventivamente le
pratiche stesse all'atto della loro presentazione e di
fornire agli interessati tutti quei chiarimenti ritenuti
necessari per la loro sollecita approvazione.

Art. 84

FIRMA DELLE RICHIESTE E DEI DOCUMENTI ALLEGATI

La domanda di licenza, i documenti e disegni allegati,
dovranno portare la firma del proprietario che intende
costruire, del redattore dei progetti e del direttore
dei lavori, legalmente autorizzati in relazione alla
natura dell'Opera.

Colui o coloro che sottoscriveranno la domanda in qua-
lità di proprietari o di committenti, s'intenderanno, nei



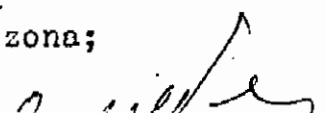
riguardi del Comune, essere i soli ad edificare ed a possedere, e perciò tenuto a rifare ogni cosa al primitivo stato quando, per opposizione comunque o da chiunque prodotte, fossero inediti in modo definitivo dal conduttore a termine l'opera. Nella stessa domanda tutti i firmanti dovranno indicare il loro domicilio legale, al quale dovranno essere utilmente indirizzate tutte le comunicazioni.



DOCUMENTAZIONE PER PROGETTI DI LOTTIZZAZIONI.

Chiunque intenda procedere a lottizzazioni deve presentare domanda al Sindaco corredata dei seguenti documenti:

- a) Stralcio del P.F. interessante la zona da lottizzare;
- b) Planimetria generale della zona comprendente anche i terreni circostanti per una profondità di almeno 500 m. alla scala 1:5000;
- c) Planimetria della zona da lottizzare alla scala 1:500;
- d) Piano quotato e sezioni della stessa zona;
- e) Progetti ed opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature; rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; pubblica illuminazione; spazi di verde attrezzato);
- f) Regolamento edilizio della zona da lottizzare comprendente norme generali o di lotto relative ai vari tipi edilizi caratteri e vincoli di zona, distanza minima dalle strade, dai confini interni, da fabbricato, rapporto massimo tra area coperta ed area totale del lotto, il numero minimo e massimo dei piani, l'indice di fabbricabilità, l'altezza minima e massima, la superficie massima coperta, la superficie minima del lotto, zone verdi con l'indicazione delle alberature (Numero, essenza, disposizioni) e dei tappeti verdi;
- g) Progetto della sistemazione urbanistica della zona;



ART. 86

DEROGHE ALLE NORME DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE E DEL REGOLAMENTO.

I poteri di deroga previsti dalle norme in vigore al programma di fabbricazione ed al presente regolamento possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza della legge 21 dicembre 1955, n° 1357. -

L'autorizzazione è accordata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale.

ART. 87

RILASCIO O RIFIUTO DELLA LICENZA - PERORI ORGANI COMPETENTI - RICORSI DEGLI INTERESSATI E DEI CITTADINI. -

La licenza edilizia dovrà essere rilasciata dal Sindaco, in conformità delle disposizioni contenute nella legge urbanistica e nelle altre leggi vigenti, previo parere, ove occorre degli Organi ed Uffici Competenti, entro sessanta giorni dalla domanda o dall'eventuale completamento degli atti o documenti che fossero richiesti in forza delle disposizioni del presente regolamento. Detto termine sarà calcolato dalla data apposta sulla stessa domanda, o sulla lettera di accompagnamento dei documenti inviati a completamento della pratica, dell'ufficio protocollo del Comune.



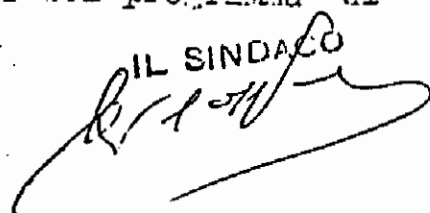
Le determinazioni del Sindaco sulla domanda di licenza di costruzione devono essere notificate agli interessati, indicando i motivi del rifiuto ed eventualmente quali parti dei progetti dovranno essere modificate, restituendo, in pari tempo, i disegni presentati, ad eccezione di un esemplare di essi da acquistare agli atti del Comune.

Scaduto il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento delle domande, o dalla presentazione dei documenti aggiuntivi, senza che il Sindaco si sia pronunciato, gli interessati hanno diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.

Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio comunale, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita.

L'Affissione non fa decorrere i termini dell'impugnativa.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto, e ricorrere contro il rilascio della stessa in quanto in contrasto con le disposizioni di legge o di regolamento e con le prescrizioni del programma di fabbricazione.

IL SINDACO


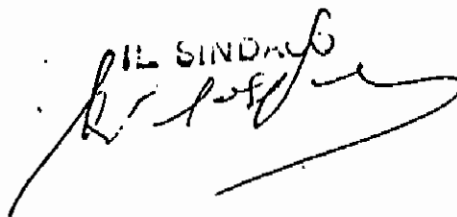
Art. 88

CARATTERI E VALIDITA' DELLE LICENZE

La licenza edilizia non importa convalida tecnica dell'opera, restando ogni responsabilità della esecuzione dei lavori completamente a carico degli interessati, ai sensi del successivo articolo 89. La stessa licenza non esime il richiedente dall'obbligo di osservare tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali e particolari in materia di sicurezza pubblica, di igiene, di polizia e di tutela dei monumenti o del paesaggio. La licenza, inoltre, si intende rilasciata con salvezza assoluta dei diritti dei terzi, dovendosi ritenere il Comune assolutamente estraneo ad ogni vertenza o contestazione che potesse sorgere fra gli interessati.

La licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza stessa.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

IL SINDACO


TITOLO IV

ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I

RESPONSABILITA' PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI - OPERE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CAPISALDI PER LE COSTRUZIONI
LUNGO SPAZI PUBBLICI -

Art. 89

RESPONSABILITA' DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI - TABELLE CON
LE INDICAZIONI RELATIVE AI CANTIERI -

Il committente titolare della licenza, il direttore e
l'assuntore dei lavori sono responsabili, a norma dell'art.
31 della legge urbanistica modificata dall'art. 10 della
legge 6 agosto 1967, n. 765, di ogni inosservanza, così del-
le norme generali di legge e di regolamento come delle mo-
dalità esecutive che siano state fissate nella licenza edi-
lizia.

La responsabilità dei suddetti non viene diminuita per
effetto della presentazione dell'elenco delle dimensioni del-
le membrature e dei calcoli tecnici delle singole struttu-
re, in esecuzione del disposto del precedente articolo 86.

Qualora durante l'esecuzione risulti che il direttore
dei lavori non presti effettivamente la sua opera, sarà sen-
z'altro revocata la licenza e disposta la sospensione dei
lavori stessi.

E' obbligatorio, per tutta la durata dei lavori, tenere

R. P. S. H.

esposta esternamente, in luogo ben visibile, una tabella di dimensioni non inferiori a cm. 80x60, indicante il nome e domicilio del proprietario, del direttore dei lavori e del costruttore.

Art. 90

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

L'impresa costruttrice, prima di iniziare i lavori, deve inviare al Prefetto della Provincia, direttamente o a mezzo dell'Ufficio municipale, regolare denuncia delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato che fanno parte della costruzione (solette, solai misti con laterizi, travi, terrazze, balconi, ecc.), corredata del progetto di massima compilato da un ingegnere o architetto iscritto all'albo, adempiendo successivamente a tutte le altre prescrizioni di leggi in materia ed alle istruzioni che venissero imposte dalle competenti autorità.

Art. 91

CAPISALDI PER GLI EDIFICI A CONFINI DI PUBBLICHE STRADE -

Per qualsiasi edificio da sorgere a confine di pubbliche strade, aperte o da aprire, il proprietario dovrà chiedere in tempo utile la fissazione sul terreno degli allineamenti e delle quote di livello a cui le costruzioni stesse vanno riferite e disposte.

Lungo i lati delle strade esistenti non potranno essere eseguite costruzioni di alcun genere a distanza inferiore ai tre metri dal confine stradale. In casi particolari, ove speciali ragioni di allineamento con i fabbricati esi-



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'L. Bortolotti'.

stenti o di estetica cittadina imponessero una distanza diversa, essa sarà stabilita dal Sindaco su parere della Commissione edilizia. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni dell'art. 1 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740, contenente norme per la tutela delle strade e della circolazione, l'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (art. 41 - septies della legge urbanistica) e le altre disposizioni vigenti in materia, tra cui l'art. 30 del presente regolamento.

CAPO II

CAUTELE DA OSSERVARSI NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI -

Art. 92

ORDINANZE DEL SINDACO PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE PERICOLANTI

Fermo restando quanto è detto nei precedenti articoli per le nuove costruzioni, ogni proprietario è responsabile direttamente della solidità e stabilità dei fabbricati.

Qualora per denuncia, reclamo o altra causa, si avesse motivo di ritenere che un fabbricato o parte di esso minacci rovina, o che si compiano lavori in modo da destare preoccupazione per la incolumità delle persone, il Sindaco, inteso il parere dell'Ufficio tecnico o di un tecnico di fiducia, a suo insindacabile giudizio potrà ordinare, in via d'urgenza, tutte le opere, i provvedimenti e le precauzioni che fossero ritenuti necessari allo scopo di ovviare al pericolo temuto.



Art. 93

SICUREZZA DEI TERZI

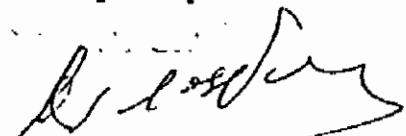
Nella esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme atte a rimuovere ogni pericolo di danno alle persone ed alle cose, e ad attenuare gli inconvenienti che potessero risentirne i terzi.

Art. 94

OCCUPAZIONI DI ZONE STRADALI

Qualora occorresse occupare temporaneamente il suolo stradale, il costruttore dovrà richiedere ed ottenere dalla competente autorità la necessaria licenza ed usare ogni cautela per evitare qualsiasi danno, diretto o indiretto, ai manufatti dei pubblici servizi, appartenenti ad enti pubblici o privati, rimanendo responsabile di tutti gli eventuali danni.

La manomissione della pavimentazione stradale potrà consentirsi solo quando gli uffici competenti non ritengono potersi provvedere altrimenti, ed in tal caso dovrà l'interessato impegnarsi a rispettare l'originario andamento e dare tutte le garanzie che fossero richieste per la perfetta remissione ad pristinum di tutte le opere stradali manomesse o comunque danneggiate, valendosi di appaltatori municipali quando così fosse prescritto ed attenendosi a tutte le disposizioni speciali che potranno, caso per caso, impartire i competenti uffici. Le stesse norme valgono per la messa in opera di puntelli di legno, metallo o muratura (barbacani) che si rendessero necessari per improvvise esigenze statistiche di fabbricati e salvo quanto fosse dovuto al Comune per tassa di occupazione di suolo pubblico o per qualsiasi altro



titolo.

In ogni caso, a dette occupazioni stradali si potrà far ricorso solo in casi di assoluta necessità e quando non esistono altri mezzi per rimediare agli inconvenienti lamentati, arrecaando il minor intralcio alla circolazione delle persone e dei veicoli e ripristinando la libertà di transito il più presto possibile.

Art. 95

RECINZIONE DEI CANTIERI

Nella esecuzione di lavori a confine di vie o spazi pubblici dovrà di norma costruirsi un assito che recinga il luogo della esecuzione degli stessi lavori, salvo il caso di opere di brevissima durata ed importanza, bastando allora un semplice cartello di avviso per la salvaguardia della pubblica incolumità.

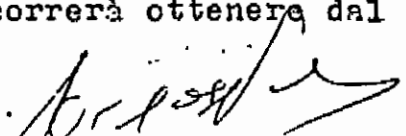
Nel periodo di tempo in cui si eseguono i lavori è obbligatorio per l'interessato porre in luogo opportuno appositi segnali ed avvisi per i passanti, e degli stabili ripari, che di notte dovranno essere muniti di un numero sufficiente di lanterne a vetri rossi accese.

Al termine dei lavori l'area pubblica che comunque fosse stata impegnata dovrà essere restituita al pubblico uso perfettamente sgombra e nelle stesse condizioni precedenti la occupazione.

Art. 96

ASSITI

Per la costruzione degli assiti occorrerà ottenere dal



Sindaco analoga licenza, pagando la tassa per l'occupazione di suolo e le somme eventualmente stabilite a titolo di garanzia.

Qualora l'assito possa interessare condutture o cavi aerei, occorrerà dimostrare di averne dato avviso alle ditte esercenti i servizi relativi.

Se il recinto comprende manufatti inerenti al servizio pubblico, si dovranno adottare disposizioni che ne assicurino il funzionamento ed il libero e pronto accesso, in qualsiasi momento, sia ai funzionari ed agenti del Comune, sia al personale adibito agli altri servizi. Occorrendo il temporaneo spostamento di qualcuno di tali manufatti, la spesa necessaria allo spostamento ed al ripristino sarà a carico dell'interessato e da questo anticipatamente versata.

Gli assiti dovranno avere un aspetto decente ed essere alti almeno metri 3,50. Le porte dovranno aprirsi verso l'interno ed essere tenute normalmente chiuse; gli spigoli sporgenti dovranno essere attinati, secondo le indicazioni dell'ufficio, per tutta la loro altezza, o portare sospesa una lanterna a vetri rossi, da tenersi accesa dal tramonto all'alba a cura e spese dell'interessato.

Art. 97

AFFISSIONE SUGLI ASSITI

Il Comune ha la facoltà di avvalersi, senza corrispondenza di alcun compenso, delle facce esterne degli assiti, ponti di servizio e simili per le affissioni. Tale facoltà deve essere esercitata senza pregiudizio delle esigenze dei lavori.

E' però riservata al proprietario la facoltà di apporre

sugli stessi assiti gli avvisi di fitto, di vendita, ecc., relativi alla costruzione, nonché la tabella indicante il proprietario, il costruttore ed il direttore dei lavori prescritta dal precedente articolo 93; tali occupazioni non dovranno superare complessivamente un ottavo della superficie disponibile, salvo il caso che questa misuri meno di metri quadrati sedici, nella quale ipotesi resteranno sempre a disposizione del proprietario e del costruttore spazi della superficie complessiva di metri quadrati due.

Art. 98

PONTI DI SERVIZIO IN ELEVAZIONE

Dove non fosse necessaria o non fosse permessa la costruzione di un assito, il ponte di servizio più basso in risalto sulla facciata non potrà trovarsi a meno di metri quattro dal piano stradale e dovrà avere il suo piano così perfettamente chiuso da riparare in modo completo lo spazio sottostante.

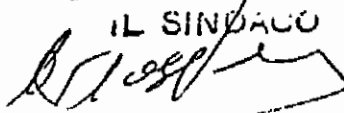
Il costruttore è personalmente responsabile della solidità dei ponti di servizio e delle scale necessarie ai lavori. Su detti ponti dovranno essere sistemati tutti quei ripari, barriere fisse, o zoccoli, alti almeno settanta centimetri, atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei passanti.

I ponti di servizio, inoltre, dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

a) le piantane di altezza oltre metri otto dovranno sempre essere fatte di legni accoppiati per tutta la loro altezza;

b) i ponti praticabili dovranno sempre avere la lar-

IL SINDACO



ghezza di almeno centimetri cinquanta;

c) le scale impiegate fra i ponti dovranno essere rafforzate alla estremità da un tirante a vite che impedisca il divaricarsi dei montanti.

Quanto innanzi rappresenta solo un minimo di garanzia, che non esime il costruttore da alcuno degli obblighi contemplati dalle vigenti leggi sulle assicurazioni per danni, infortuni, ecc., nè dalle responsabilità derivanti dal non aver adottato, a seconda delle circostanze, altre cautele supplementari.

Art. 99

RIVESTIMENTO ESTERNO DEI PONTI DI SERVIZIO

Oltre quanto è stabilito nel precedente articolo, i ponti di servizio sulle strade o spazi pubblici dovranno avere la facciata esterna rivestita di stuoie, graticci o altro materiale che valga a mascherarne la vista. Da tale obbligo sono esenti i ponti costruiti per opere di lieve importanza e durata, come intonachi, attintature e simili.

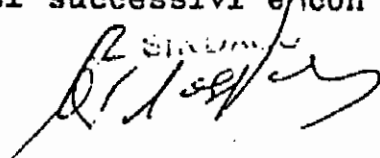
Art. 100

DEMOLIZIONI E MATERIALI DI RISULTA

Nelle demolizioni si dovrà procedere in modo da evitare la caduta dei materiali voluminosi, danni ai fabbricati vicini o fastidio alle persone.

Dovrà, del pari, essere sempre evitata la formazione e diffusione della polvere, sia coprendo i materiali, sia bagnandoli o usando qualsiasi altro mezzo.

Le demolizioni debbono farsi a tratti successivi e con



tutte le cautele atte ad evitare pericoli e danni; allo stesso scopo, gli scavi devono essere fatti in modo da evitare rovine o franamenti.

E' vietato gettare sulla pubblica via materiali provenienti da demolizioni, ancorchè minuti. I materiali di risulta devono essere calati al suolo nella forma più adatta ad eliminare pericoli o fastidi, non devono rimanere mai accumulati sopra solai più alti del piano stradale ma essere sempre prontamente rimossi e portati a destinazione.

Potrà però, caso per caso, concedersi l'uso di limitate zone di uso pubblico, esterne agli assiti, per il temporaneo deposito (fra il tramonto e l'alba) dei materiali stessi per le operazioni di carico e scarico, previo pagamento delle tasse relative.

Ultimati i lavori si leveranno immediatamente le impalcature e gli assiti, e si restituirà alla circolazione il suolo pubblico, provvedendo al ripristino del selciato e di quanto altro è stato manomesso.

Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, quando non siano in qualche modo utilizzabili, dovranno essere trasportati agli appositi luoghi di scarico pubblico. I carri impiegati per il trasporto devono essere adatti allo scopo, caricati e condotti in modo che nessuna quantità di terreno o materiale venga sparso durante il tragitto fino al luogo di deposito. Nel caso che si verifichi spargimento di materiale lungo il percorso, il costruttore dovrà provvedere immediatamente per la sua rimozione e per la pulizia della località.



Art. 101

CAVAMENTI

Gli scavi non saranno permessi, di norma, se non quando debbono praticarsi lontano dalle sedi di strade o spazi pubblici ad una distanza uguale almeno alla loro profondità.

Gli scavi per fondazioni o per altre esigenze, che dovessero necessariamente eseguirsi sul confine od in prossimità di spazi pubblici, saranno consentiti solo alla condizione che il costruttore adoperi tutte le cautele e mezzi atti ad impedire pericolosi franamenti. A tale scopo egli terrà informato dei mezzi adottati, con sufficiente anticipo e a mezzo di lettera raccomandata, l'Ufficio tecnico o il tecnico comunale, conservando, in ogni caso, l'intera responsabilità che gli compete per gli eventuali sinistri e danni che si potessero verificare.

In giro agli scavi dovrà sempre costruirsi verso gli spazi ed aree pubbliche uno steccato, dell'altezza almeno di due metri, anche quando per gli altri lavori non fosse necessaria o non fosse prescritta la costruzione dell'assito, di cui al precedente articolo 100.

Art. 102

INTERRUZIONI DEI LAVORI

In caso di ritardo o di interruzione dei lavori, per le esigenze dei quali fu costruito un assito o comunque occupato il suolo pubblico, dovrà il proprietario giustificare presso gli uffici municipali tale interruzione o ritardo. In caso diverso, decorsi trenta giorni dalla constatata interruzione o dall'inizio di essa, sarà in facoltà del Sindaco far cessare la concessione e adottare i provvedimenti

menti necessari nel pubblico interesse.

Per i lavori che riguardano intonaco, stucco, attintatura di facciate e simili, la concessione sarà revocata in seguito alla interruzione di soli quindici giorni.

In tutti i casi suddetti, la revoca sarà comunicata all'interessato con semplice avviso a mezzo del messo comunale, ed importerà l'incameramento di tutte le tasse già corrisposte, nonché l'obbligo della immediata rimessione in pristino della località a cura e spese dell'interessato.

CAPO III

APPOSIZIONE DI NUMERI CIVICI, TABELLE, MENSOLE, GANCI, OROLOGI, ECC., DA PARTE DEL COMUNE -

Art. 103

NUMERAZIONE CIVICA

Le porte e gli accessi dalle vie, piazze, ecc., all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri, da indicarsi su targhe di materiale resistente, secondo il tipo già adottato dal Comune per gli altri fabbricati.

L'obbligo della numerazione, giusta l'art. 37 del regolamento anagrafico approvato con D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136, si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o negli ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

La numerazione degli accessi, sia esterni che interni,

deve essere effettuata in conformità delle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto medesimo.

La spesa per i numeri civici sarà posta a carico dei proprietari dei fabbricati, a norma dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, seguendo la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 55 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

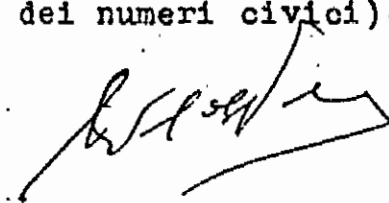
Art. 104

DOMANDE DEI PROPRIETARI DEI FABBRICATI PER LA NUMERAZIONE CIVICA E PER IL PERMESSO DI ABITABILITA' O DI AGIBILITA'

Gli obblighi di cui all'articolo precedente devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

A costruzione ultimata, e comunque prima che possano essere immesse persone nel fabbricato, il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

La domanda deve essere presentata su apposito modello fornito dagli uffici municipali, conforme all'esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica (modello AP/7a per la richiesta del certificato di abitabilità e modello AP/7b per la richiesta di apposizione dei numeri civici).



APPOGGIO AGLI EDIFICI DI TABELLE, MENSOLE, GANCI, ECC., DA PARTE DEL COMUNE -

Il Comune ha la facoltà di applicare alle fronti dei fabbricati e delle altre costruzioni prospettanti sulle vie e spazi pubblici, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi stradali e specialmente:

a) le tabelle portanti i nomi delle vie, piazze e spazi pubblici, e le altre indicazioni utili per la viabilità, la sicurezza pubblica, l'igiene, ecc.;

b) gli orinatori;

c) le piastrine ed i capisaldi per le indicazioni altimetriche, per i tracciamenti e per gli idranti;

d) le mensole, i ganci e i tubi per la illuminazione;

e) gli orologi pubblici;

f) i sostegni per i fili conduttori elettrici;

g) i quadri per l'affissione;

h) gli avvisatori statici, elettrici, ecc., e i loro accessori;

i) ogni altro apparecchio che si rende necessario per ulteriori esigenze dei pubblici servizi.

Tutti gli indicati apparecchi dei tubi di cui alla lettera d), dovranno essere sempre tenuti visibili; essi saranno applicati e mantenuti a spese del Comune o dei concessionari o appaltatori dei pubblici servizi, nel modo e luogo da essi stabiliti, senza, però, che rechino danno alle fabbriche o manifesto turbamento al decoro dell'edificio, e senza che il proprietario debba sostenere la spesa per la

loro rimozione ogni qualvolta fosse necessaria per migliorare o riorlinare l'edificio stesso: in ogni caso s'intendono rispettati i diritti degli stessi proprietari agli indennizzi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il proprietario che voglia eseguire lavori di qualsiasi natura sul fronte di un fabbricato, nel quale si trovano collocate le dette tabelle, orinatoi, piastrine, mensole, ecc., dovrà prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale, appaltatori, concessionari, ecc., prima di iniziare gli stessi lavori.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'R. Rossi', is written below the text. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

TITOLO V

CONTROLLO DEI LAVORI ESEGUITI - LICENZE DI ABITABILITA' E
DI AGIBILITA' - CONTRAVVENZIONI -

Art. 106

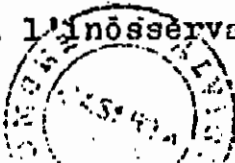
VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI E SUI LAVORI IN GENERE - ORDINI
DI SOSPENSIONE E DI DEMOLIZIONE -

Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alla norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, numero 1150, modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, ai regolamenti, alle prescrizioni del programma di fabbricazione e alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Egli si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e di ogni altro mezzo di controllo che ritenga opportuno adottare.

Il Sindaco, a mezzo dei propri agenti e del personale degli uffici tecnico e sanitario, ecc., vigila altresì affinché tutti gli edifici posti nel territorio comunale soddisfino alle leggi della statica ed alle buone norme del pubblico decoro, sia nelle parti interne, sia nelle parti fronteggianti le vie e spazi pubblici o esposte alla vista del pubblico.

Il Sindaco cura, inoltre, la esecuzione delle decisioni prese in merito alle domande presentate e sorveglia affinché le opere siano eseguite con le prescrizioni contenute nel presente regolamento e nelle altre disposizioni di legge e di regolamenti vigenti, secondo le buone regole d'arte ed in conformità del progetto approvato.

Qualora sia constatata l'inosservanza di dette norme,



prescrizioni e modalità esecutive, il Sindaco, giusta l'articolo 32 della suindicata legge, ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione, il Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica regionale, ordinarne la demolizione a spese del contravventore, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

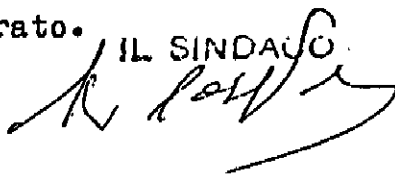
Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni statali, il Sindaco ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti dell'art. 29 della legge urbanistica.

Art. 107

ACCESSO SUI LAVORI - COMUNICAZIONI DEL PROPRIETARIO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE -

I funzionari e gli agenti del Comune, i Vigili del fuoco, gli agenti e funzionari dell'Ispettorato del lavoro, i funzionari del Genio Civile e quanti altri fossero delegati o investiti della sorveglianza, devono avere sempre libero accesso, senza altre formalità che quella del riconoscimento personale, dovunque vi siano lavori in corso, per sorvegliarne il regolare andamento e l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti: i proprietari e gli assuntori dei lavori dovranno avere sul posto, ed esibire ad ogni richiesta, i tipi approvati e le licenze ed ogni altro documento atto a comprovare la regolarità del loro operato.

IL SINDACO



Alla fine dei lavori di rustico il proprietario ne darà comunicazione al Comune con lettera raccomandata. Ricevuta tale comunicazione, il Sindaco disporrà gli opportuni sopralluoghi, in contraddittorio con gli interessati, necessari per accertare con appositi verbali la regolarità della costruzione in relazione ai tipi approvati, alle disposizioni del presente regolamento e a tutte le altre norme legislative in vigore. In occasione di tale visita sarà eseguita anche la scelta e l'approvazione dei campioni per l'attintatura, qualora non fosse stata già specificata nel progetto o nella licenza edilizia.

Analoga comunicazione sarà fatta al completamento definitivo della costruzione, quando dovrà essere richiesta la licenza di abitabilità o di agibilità.

Art. 108

DEFICIENZE RISCONTRATE DURANTE LE VISITE

Le deficienze rilevate durante le visite dai funzionari e dagli agenti daranno luogo a regolari ordinanze ingiungenti la esecuzione delle opere che saranno ritenute necessarie nei perentori limiti di tempo prescritti. Tali ordinanze non esimeranno gli interessati dal procurarsi le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico, dal pagamento delle relative tasse e spese e dalla osservanza di ogni altro eventuale obbligo, a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 109

DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI OPERE COSTRUITE SUL SUOLO PUBBLICO -

L'Amministrazione comunale può prescrivere la demolizio-

ne o rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio soprastante al suolo pubblico, quali gradini, scale, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie eccessive, tettoie, sovrappassaggi, porte e finestre a pian terreno che si aprono verso l'esterno, ecc.

Quando tali opere siano state costruite abusivamente o tollerate dal Comune, l'autorità comunale può ordinare la demolizione o rimozione in qualsiasi momento, senza alcuna limitazione di tempo.

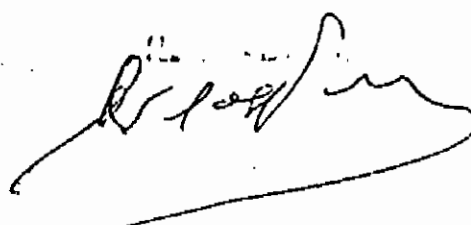
Quando, invece, siano state eseguite per concessione a termine delle leggi vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'autorità comunale potrà ordinarne la demolizione o rimozione, quando siavi ragione di interesse pubblico, o in occasione di restauri importanti dell'edificio o delle parti in questione, salvo il diritto ad eventuali indennità che potessero spettare ai proprietari in forza di leggi, regolamenti o diritti acquisiti.

Art. 110

RINVENIMENTI IN OCCASIONE DI DEMOLIZIONI, SCAVI, ECC.

Se nel costruire, trasformare o demolire un edificio, o nell'eseguire fondazioni, scavi, ecc., si venissero a scoprire manufatti, ruderi, monumenti o avanzi di presumibile pregio storico, artistico o archeologico, oltre quanto è stabilito dalle leggi in vigore, dovranno il proprietario e il costruttore darne immediato avviso al Comune per i provvedimenti del caso.

Analoga cura dovrà porsi in caso di rinvenimento di ossa umane.



Art. 111

LICENZA DI ABITABILITA' O DI AGIBILITA'

Gli edifici o parte di essi costruiti, ricostruiti, sopraelevati o comunque modificati, non possono essere abitati senza l'autorizzazione del Sindaco, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario e di un tecnico comunale, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità, a norma del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

In ogni caso la licenza di abitabilità o di agibilità sarà concessa dopo che sono state rispettate tutte le altre disposizioni previste dalle leggi in vigore e dal presente regolamento.

Art. 112

CONTRAVVENZIONI

Salvo quanto è stabilito dagli articoli 28 e seguenti della legge 25 novembre 1962, n. 1684, per le zone sismiche, e dalle leggi sanitarie per le infrazioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, per le contravvenzioni al presente regolamento, a norma dell'art. 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, si applica:

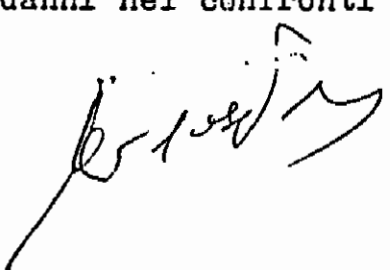
a) l'ammenda fino a lire un milione per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32, primo comma, della predetta legge urbanistica;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire

delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè di contributi o altre provvidenze dello Stato o di altri Enti pubblici, compreso questo Comune. Il contrasto deve riguardare violazione di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione.

E' fatto obbligo al Sindaco di segnalare all'Intendenza di finanza, entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori o della richiesta della licenza di abitabilità o di agibilità, ovvero dall'annullamento della licenza, ogni inosservanza alla predetta legge urbanistica comportante la decadenza dai benefici di cui al comma precedente.

In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.

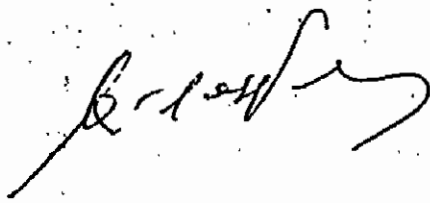


ART. 114

TRASFORMAZIONE DEI FABBRICATI E TOLLERANZA NELLA APPLICAZIONE DELLE NORME GENERALI

In caso di sostanziali trasformazioni degli edifici esistenti, qualora non si possa diversamente provvedere, potrà l'Amministrazione Comunale, inteso il parere dei Competenti Organi, autorizzare i lavori necessari, anche se gli edifici non risulteranno del tutto conformi alla legge urbanistica ed al presente regolamento, purchè con gli stessi lavori si verranno ad apportare sensibili miglioramenti alle condizioni igieniche ed edilizie dei fabbricati.

L'Amministrazione potrà anche autorizzare una graduale ap-



plicazione del presente regolamento agli edifici esistenti, sia della zona residenziale urbana, sia della zona di espansione e della zona rurale, quando gli stessi edifici siano divenuti incompatibili con le condizioni generali di decoro e di igiene del Comune.

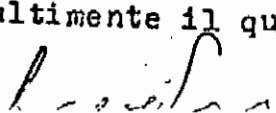
Per la esecuzione delle opere prescritte verrà assegnato un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si procederà alla chiusura delle abitazioni deficienti, delle quali non sarà più consentita l'abitabilità fino a quando non saranno eseguiti i lavori.

Le vecchie case, o parti di case, contrastanti con le norme del presente regolamento, che per ragioni statiche si rendessero inabitabili, dovranno essere abbattute e mai integralmente restaurate. Tale demolizione verrà disposta dal Comune e da questo eseguita, qualora occorresse, in danno dei proprietari. Le nuove costruzioni che dovessero sorgere al loro posto lungo le vecchie strade dovranno rispettare i limiti di altezza imposti dal presente regolamento.

Art. 115

ESTETICA DEI FABBRICATI PREESISTENTI

Indipendentemente dai miglioramenti che potessero essere imposti alle parti dei vecchi fabbricati esposti alla vista del pubblico, o che venissero a risultare tali in seguito ad abbattimenti, tagli, e così via, dovranno le facciate ed i loro accessori (infissi, leggende, ecc.) essere sempre mantenuti in buono stato ed in conformità dell'ultimo tipo approvato. In caso contrario potrà il Sindaco imporre la esecuzione dei restauri occorrenti e di quanto altro potesse essere richiesto dall'estetica e dal decoro cittadino, fissando un perentorio termine, trascorso inutilmente il quale



saranno applicate le sanzioni del caso, compresa la eventuale esecuzione in danno.

Art. 116

IGIENE DELLE LATRINE, ACQUAI, ECC.

E' in facoltà dell'Amministrazione costringere i proprietari degli edifici esistenti a trasformare o restaurare le latrine, gli acquai, ecc., nonché le relative condutture, quando fossero mal costruite, mal disposte, mal tenute, o quando la loro vetustà costituisca per se una insufficiente garanzia per l'igiene.

Per la esecuzione di tali lavori il Sindaco, previo parere dell'ufficiale sanitario, notificherà agli interessati analoga ordinanza prefiggendo un congruo periodo di tempo, trascorso il quale i lavori saranno eseguiti d'ufficio a spese dei proprietari, seguendo la procedura indicata dall'articolo 55 della legge comunale e provinciale.

Art. 117

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Indipendentemente dalle norme del presente regolamento, dovranno essere osservate tutte le altre disposizioni contenute in leggi e regolamenti generali e speciali aventi comunque attinenza con le materie indicate negli articoli precedenti.

Per quanto riguarda i locali destinati alle aziende industriali, commerciali ed agricole e loro dipendenze, si richiamano le norme del regolamento generale d'igiene del lavoro vigenti, e per i lavori da eseguirsi nelle zone sismiche si applicheranno le norme stabilite dalla legge 25 novem-

ISTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO. -

Il presente regolamento con annesso programma di fabbricazione entrerà in vigore nel giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio degli atti del decreto provvisorio di approvazione.

Da tale data si intenderanno emanati:

a) il regolamento comunale edilizio precedentemente approvato;

b) tutte le altre norme e disposizioni contenute in altri regolamenti ed ordinanze comunali, che risultassero comunque incompatibili con le nuove disposizioni.

Le pratiche già presentate e non ancora definite alla entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere uniformate alle nuove norme, anche se ciò implica la necessità di modificare o di riesaminare i progetti presentati.

Potrà essere concessa una congrua proroga alle licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché i relativi lavori siano iniziati durante il periodo della loro validità e le stesse licenze rispondano alle norme del presente regolamento.



[Handwritten signature]